Ravizza Angela Bice

Madonna di Hiroshima

PERFICE MUNUS

rivista di pastorale

gennaio 1961

atti S. Sede
dommatica
morale
liturgia
diritto canonico
economia del clero
arte sacra
sussidi pastorali

EDIZIONI LICE

PERFICE MUNUS

rivista di pastorale

Direttore: Giovanni Lardone
Collaboratori: Giuseppe Angiolini - Luciano Bartoli - P. Bender - Domenico Bertetto - Pietro Biennati - Alfredo Boschi - Franco Costa - Umberto da Arienzo - Bonaventura da Gangi - Agostino Favale - P. Fumagalli - Angelo Gambasin - Raffaele Garcia - Andrea Gennaro - Ermenegildo Gottero - Antonio Greganin - Franco Lisi - P.L. Majocco - Giuseppe Mistrello - Giuseppe Nanni - Giuseppe Nebiolo - Giuseppe Olivero - Gerardo Oesterle - Agostino Pugliese - Giuseppe Rossino - Pirro Scavizzi - Aldo Tallandini - Enrico Trabucchi - D. Tremelloni - Donato Venditti - Pelagio Visentin

ANNO XXXVI - N. 1 — NUOVA SERIE — GENNAIO 1961

sommario

«PERFICE MUNUS» - Rivista di pastorale - Tipografia Poligrafica Moderna, via S. Maria Iconia. 5 (Padova) - Registrazione del Tribunale di Padova in data 17 nov. 1960 n. 194 - **Revisione Ecclesiastica del Padre Ceslao Pera O.P.** Abbonamento Annuo L. 1500 (estero il doppio) da versarsi nel C/C Postale N. 9/14058 - Un numero L. 150 - spedizione in abb. Postale al gruppo III - Amministrazione: LICE Edizioni di G. Gottardo & C.. Piazza delle Erbe. 2 (telef. 50.512) - Padova Direttore responsabile: Paolo Scandaletti

1961

indice dell'annata

santa sede

teologia ascetica e dogmatica

sacra liturgia

questioni:

teologia morale

questioni:

diritto canonico

questioni:

— — —

* queste questioni sono già state inserite anche altrove.

storia e apologetica

il clero e le leggi civili

il clero e l'arte sacra

sussidi pastorali

il problema economico del clero

vangeli domenicali e festivi

bibliografia

L'INIZIO DI UNA VIGILIA SANTA *S.S. Giovanni XXIII*

In apertura dei lavori delle dieci commissioni preparatorie del Concilio Ecumenico. il S. Padre chiarisce il significato e le caratteristiche più sostanziali del Concilio stesso; delinea le grandi prospettive del lavoro e ne indica lo spirito e gli strumenti.

Il Concilio Vaticano secondo sarà la manifestazione della perenne giovinezza e purezza della Chiesa e «rimetterà in valore ed in splendore la sostanza del pensare e del vivere umano e cristiano, di cui la Chiesa è depositaria e maestra nei secoli».

n. 1 - Perfice Munus 1961 - pag. 7

SI ASSOLVONO I CONCUBINI? *Can. Giuseppe Rossino*

Quello dell integrità della famiglia è uno dei problemi più gravi della società moderna. Il moltiplicarsi di situazioni irregolari pone al Sacerdote, parroco o confessore, difficili interrogativi.

Occorrono chiarezza e fermezza. affinchè le anime trovino un orientamento sicuro di giudizio e di morale. e la compagine familiare quel senso e quei valori cristiani che le danno purezza e splendore.

n. 1 - Perfice Munus 1961 - pag. 12

NOZIONI GENERALI DELL'ISTRUZIONE LITURGICA *Sac. Franco Lisi*

Esse seguono le grandi linee dell Introduzione e vogliono regolare e definire con chiarezza le caratteristiche istituzionali e storiche dell'azione liturgica, in cui la Chiesa, la comunità dei credenti. trova il suo significato essenziale. Chiarisce e regola inoltre l'uso della Musica Sacra, che accompagna l'Azione Liturgica, a sottolinearne la grandezza e la solennità.

n. 1 - Perfice Munus 1961 - pag. 18

GLI ABUSI E I DOVERI DEL CLERO NELLA LEGGE ELETTORALE
Prof. Giuseppe Olivero - Ordinario all'Università di Torino

Il Clero è oggetto di accuse da più parti ogni qualvolta si propone di indicare ai fedeli una linea di condotta e dei criteri di scelta in materia elettorale. E' opportuno esaminare con la massima obiettività quali siano i doveri e gli abusi del Clero secondo la legge elettorale vigente, oltre che secondo l'intelligenza e la coscienza.

n. 1 - Perfice Munus 1961 - pag. 26

IL PROBLEMA ECONOMICO DEL CLERO - L'ARTE MUSICALE
Can. Giovanni Lardone

L'arte musicale non è disdicevole al ministero sacerdotale, anzi ne è prezioso ausilio. Essa può inoltre contribuire a risolvere anche se solo parzialmente, il problema economico.

n. 1 - Perfice Munus 1961 - pag. 31

ORAZIONE DI MONACO E ORAZIONE DI APOSTOLO *P.L. Majocco S.J.*

Un particolare aspetto della spiritualità ignaziana è proprio quel genere di orazione più specificamente ordinata all'azione.

L'orazione puramente contemplativa ha anche indubbiamente il suo riflesso comunitario, il suo aspetto sociale; l'orazione di apostolo assolve però un compito di strumentalità pratica: « praticare l'orazione come mezzo per meglio operare, e fare le buone azioni per meglio pregare ».

n. 1 - Perfice Munus 1961 - pag. 37

LA PROIBIZIONE DEI LIBRI *P. Umberto da Arienzo*

Questo articolo completa quello apparso nel n. 635 di « Perfice Munus », chiarendo, secòndo il Codice di Diritto Canonico, l'autorità della Gerarchia Ecclesiastica in materia di libri ed i doveri dei fedeli.

Tale charificazione è quanto mai necessaria, data la notevole influenza del libro sulla formazione degli individui e sull'orientamento dell'opinione pubblica.

n. 1 - Perfice Munus 1961 - pag. 45

editoriale

Nell'editoriale del numero scorso avevamo assunto, davanti ai nostri lettori, l'impegno a migliorare la rivista nella forma come nella sostanza. E ciò appunto nell'intento di farle conseguire sempre più i fini che da così lungo tempo essa si propone.

Il rinnovamento della veste editoriale, già impostato, ha ottenuto i più vasti consensi. Molti Sacerdoti ci hanno espresso il loro apprezzamento, a voce o per iscritto. Li ringraziamo tutti, rinnovando a loro e ad ogni altro lettore il cordiale invito a farci avere un giudizio, possibilmente critico, sulla veste editoriale e soprattutto sulla impostazione di PERFICE MUNUS.

Siamo debitori di un grazie particolare all'Em.mo Cardinale G. B. Montini, agli Ecc.mi Ordinari Mons. G. Bortignon, Vescovo di Padova, Mons. Tinivella Vescovo di Teggiano e nostro ex-collaboratore, Mons. B. Carrara Vescovo di Imola, Mons. B. Mangino Vescovo di Caserta, Mons. A. Mensa, Vescovo di Ivrea, e a Mons. Mistrorigo, Vescovo di Treviso.

Ringraziamo le Loro Eccellenze per le parole di plauso e di incoraggiamento, nonchè delle benedizioni impartite alla direzione ed ai collaboratori di PERFICE MUNUS.

La nostra risposta all'impegno assunto di migliorare i contenuti della rivista sta nel presentare, ora, i nostri nuovi collaboratori: Mons. Prof. Franco Costa Assistente Centrale della FUCI; Prof. Don Angelo Gambasin docente di Storia Ecclesiastica nel Seminario di Padova; Mons. Prof. Giuseppe Mistrello Docente di diritto amministrativo e Amministratore del Seminario di Padova; Mons. Giuseppe Nebiolo Dirigente la Pontificia Opera delle vocazioni Sacerdotali alla Sacra Congregazione dei Seminari; Prof. P. Pelagio Visentin O.S.B. Docente di Dogmatica alla Abbazia di Praglia.

A tutti loro va il nostro più cordiale benvenuto ed un grato pensiero per aver voluto porre la Loro competenza a servizio del Clero cui si rivolge la rivista.

Sempre nell'intento di migliorare la rivista, è nostra intenzione promuovere prossimamente un sondaggio fra i lettori avente per oggetto ogni aspetto dell'impostazione di PERFICE MUNUS. Per questo atto, che potrà rivelarsi come estremamente utile, chiediamo sin d'ora la collaborazione di tutti i lettori.

GIOVANNI XXIII

L'inizio di una vigilia Santa

Venerabili Fratelli, diletti figli,

Ad aprire questo solenne ed imponente convegno, che segna l'inizio di una vigilia santa di lavoro intenso e pacifico per il Concilio Ecumenico Vaticano II, si addicono a perfezione le consuete parole della preghiera episcopale: *Sit nomen Domini benedictum: Adiutorium nostrum in nomine Domini.*

Il nome e l'aiuto del Signore invocato e benedetto: che vi è infatti di più soave e toccante?

Sotto questo auspicio lietissimo amiamo trattenerCi oggi con voi in un colloquio tutto familiare e semplice, che aggiunga luce e fervore a quanto ciascuno di noi già porta nel pensiero e nel cuore.

Gli sforzi umani avviati nella luce della grazia superna procederanno poi per gradi, a misura che la nostra cooperazione vi aggiungerà impegno, buona volontà e santa energia.

Suol anche dirsi che l'incertezza, quasi la sacra commozione del primo cominciare, essendo esercizio di umiltà, si trasforma presto in sicurezza coraggiosa, soprattutto se le schiarite successive degli orizzonti rivelano grado grado l'intervento del Signore ad illuminare, ad incoraggiare, a procedere oltre, *corde magno et animo volenti.*

Questo nostro Concilio non prende nome da Gerusalemme o da Nicea. Ma è naturale che l'anima dell'umile successore odierno di S. Pietro, e di Papa Silvestro, ben infiammata dal progetto di questa grande impresa, si sia applicata fra l'altro a considerare innanzi tutto lo svolgimento storico dei venti avvenimenti di eguali e più vaste proporzioni, che si succedettero durante due mila anni, a segnare sollecitudini pastorali della Chiesa, a considerare, diciamo, le particolari e gravi contingenze che accompagnarono la celebrazione di questi memorandi convegni, le difficoltà e le contraddizioni incontrate nella vicenda delle varie epoche, talora più tempestose e difficili che l'attuale. E' innanzitutto a questo lavoro di storica erudizione, assai prezioso, che amiamo invitare quanti hanno ricevuto particolare ed alta missione di collaborare più direttamente a questo Concilio Vaticano Secondo.

Stanno a nostra disposizione le principali e monumentali raccolte dei Concili: *la Romana* ordinata da Paolo V; *la Regia* di Parigi; e l'*Am-*

plissima Collectio del Mansi, condotta, da questo insigne Arcivescovo di Lucca, fino a più che trenta grandi volumi, continuata poi da Petit e Martin, sino ai sessanta; per non dire di altre preziose pubblicazioni di gran conto e in molte lingue.

Quanta dottrina e quanta storia, irta, purtroppo di difficoltà e di contrasti, ma sempre coronata da successi gloriosi!

Benediciamo il Signore, Venerabili Fratelli e diletti figli, mentre, a ben valutare le prime impressioni, suscitate nel mondo intero al semplice annunzio del Concilio, molti motivi permettono e quasi fanno pregustare la contemplazione della immutabile e sempre fiorente giovinezza di questo capolavoro dell'azione redentrice di Cristo, che è la Chiesa Cattolica, *quam acquisivit sanguine suo* (cfr. *Act.* 20, 28).

Altro rilievo occorre accentuare qui sulle soglie del vasto lavoro che Ci sta innanzi e che intendiamo subito presentare al mondo intero.

I Concili Ecumenici del passato risposero prevalentemente a preoccupazioni di esattezza dottrinale, varie ed importanti circa la *lex credendi,* a misura che eresie ed errori tentavano di penetrare nella Chiesa antica in Oriente ed in Occidente.

A Nicea era posta in discussione la Divinità del Verbo divino fatto uomo a salute del genere umano: l'errore di Ario. A Efeso vi fu grande preoccupazione circa l'unità della persona del Verbo nelle due nature e circa la divina maternità di Maria, la Theotocos. A Calcedonia altre querele e discussioni circa la distinzione delle stesse due nature. Nel secolo XVI la costituzione della Chiesa era stata funditus compromessa, e a Trento tutto si dovette e si potè ristabilire sulle antiche basi: fede, culto, sacramenti, disciplina: tutto fu riportato a solido fondamento ed in chiarissima luce. Il Concilio Vaticano I, infine, per quel breve tratto di tempo che gli fu concesso, rivide nuovamente e vigorosamente la divina costituzione ecclesiastica, con speciale riferimento alla *infallibilità, in rebus fidei et morum, del Romano Pontefice.*

L'occasione, per il raduno degli altri quindici Concilii Ecumenici, oltre i cinque nominati, fu offerta da circostanze varie, e dalla preoccupazione di salvaguardare sì, la purezza dell'insegnamento della Chiesa circa vari punti di dottrina, ma anche ad affermazione e direzione di coscienze turbate in faccia ad avvenimenti di carattere religioso e politico, in diverse nazioni o contingenze, riferentesi però quasi sempre ai compiti supremi del magistero ecclesiastico, a servizio di ordine, di equilibrio, e di pace sociale.

Nell'epoca moderna di un mondo dalla fisionomia profondamente mutata, e sorreggentesi a fatica fra i fascini e i pericoli della ricerca quasi esclusiva dei beni materiali, nell'oblio o nell'illanguidimento dei principii di ordine spirituale e soprannaturale, che caratterizzavano il penetrare e l'espandersi lungo i secoli della civiltà cristiana, nell'epoca moderna, dunque, più che di un punto o dell'altro di dottrina o di disciplina che convenga richiamare alle sorgenti pure della Rivelazione e del-

la tradizione, trattasi di rimettere in valore ed in splendore, la sostanza del pensare e del vivere umano e cristiano, di cui la Chiesa è depositaria e maestra nei secoli.

Per altro la deplorazione dei traviamenti dello spirito umano tentato e sospinto verso il solo godimento dei beni della terra, che la modernità della ricerca scientifica mette ora con facilità alla portata dei figli del nostro tempo, è certo grave e anche doverosa. Dio ci guardi però dall'esagerarne le proporzioni, sino al punto da farci credere che i cieli di Dio sono ormai definitivamente chiusi sopra le nostre teste, che davvero *tenebrae factae sint super universam terram*, e che non ci resti ormai altro da fare che cospargere di lacrime il nostro faticoso cammino.

Dobbiamo invece farci coraggio.

No: il Cristo, Figlio di Dio e Salvatore nostro, non si è dipartito dal mondo che egli ha redento; e la Chiesa da lui fondata, una, santa, cattolica ed apostolica, resta pur sempre il *mistico corpo suo*, di cui egli è il capo, a cui ciascuno di noi credenti si riferisce, a cui noi apparteniamo. Questo è il gran punto da tener fisso per ogni battezzato: l'appartenenza alla Chiesa di Gesù non è una semplice nota di carattere individuale per ciascuno: ma di carattere eminentemente sociale per tutti. E questa è la significazione dell'appellativo di *homo catholicus*, di *orbis catholicus*, di *Ecclesia Catholica*: come a dire che ciascuno di noi, in Cristo Gesù, nella Chiesa di Gesù siamo veramente della stessa famiglia divina, figli e fratelli: *quos* (*Pater*) *praescivit et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus* (*Rom.* 8, 29).

Ogni fedele adunque appartiene alla cattolicità tutta intera, come ogni sacerdote e, con giusta distinzione di compiti, come ogni Vescovo; e ciò in rapporto alla divina compagine che Gesù, il *Filius Dei fundator Ecclesiae*, impresse alla sua istituzione fatta per l'universalità e per l'eternità.

Voi comprendete, Venerabili Fratelli e diletti figli, come a questo semplice accenno rispondano le voci di unità, di carità, e di elevatissime virtù, i *carismata meliora* che S. Paolo nella sua lettera ai Corinti si affretta ad enumerare a comune incoraggiamento ed edificazione (1 *Cor.* 12 e 13).

Oh! che pagine di altissima e commossa elevazione sono queste dell'incomparabile Apostolo delle genti, corrispondenti all'anelito espresso dall'«*unum sint*» della tragica vigilia della Passione Divina, e risonanti ancora dal fondo di quella età anche sopra le innumerevoli frazioni separate dalla cattolica unità e pur sospirose di ritornare sulle tracce dell'autentico *fundamentum Apostolorum et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu*: *in quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum Domino* (*Eph.* 2, 19).

Diletti figli: quanto volemmo, anche se pur lievemente toccare sin qui, in questo nostro colloquio, ci introduce alla indicazione di alcune

linee di pratico procedimento circa lo sviluppo del lavoro che oggi si inaugura tanto da parte di questa, che è la più alta Commissione Centrale che lo stesso Papa presiede, come a coordinamento delle altre Commissioni o Sezioni di lavoro, su cui graverà la parte formidabile di questo grande impegno a cui ciascuno di voi fu chiamato dagli orizzonti più lontani, in una intenzione di pacifica concordia e di esultante fervore.

Diletti figli. Quando nella Pentecoste di questo anno pubblicammo il Motu proprio « *Superno Dei nutu* » fu grande la consolazione di intravvedere e quasi presagire nel vario e pronto distendersi del fervore religioso la edificante vitalità delle spirituali energie che avrebbero sospinto il Nostro buon disegno e proposito del Concilio a lieta e felice attuazione. A pochi mesi di distanza, e ad un Nostro cenno di invito, eccovi qui innanzi a Noi, disposti in nobile schiera, sotto le volte del tempio massimo della Cristianità come a dirCi: *Adsumus, ecce tibi.*

Oh! siate i ben venuti: e siate benedetti.

Alcune informazioni vi saranno subito pienamente gradite. Nella fase antipreparatoria si è potuto già radunare ed apprestare un materiale prezioso di investigazione e di studio. Vescovi, Prelati, Congregazioni Romane, Università degli Studi espressero i loro voti sereni, motivati, suadenti circa varii problemi di immediata soluzione. Queste prime risposte si stanno ora stampando in una edizione esemplare, che consta già di cinque volumi: ed altrettanti ne attendiamo poco dopo Natale.

E' da questa copiosa miniera che furono scelti gli argomenti che parvero più degni di attenzione per le discussioni particolari. Essi verranno ora affidati alla vostra perizia, diletti figli, che potrebbe toccarne e approfondirne altri che sembrasse necessario ed opportuno proporre ed avviare.

Sotto la guida sapiente e saggia dei singoli presidenti, le Commissioni e i Segretariati sono egualmente già pronti al loro compito come Ce ne assicurano le prime constatazioni, e particolarmente intesi ai desideri ed alle proposte dei Vescovi, padri venerati della nobile assemblea.

Che bel lavoro, Nostri diletti confratelli e figli, vuol essere questo!

Al solo pensarvi, l'animo commosso esulta e ne ringrazia il Signore per tutto ciò che la Santa Chiesa acquisterà di nitore e di bellezza spirituale in faccia al mondo a sua edificazione e incoraggiamento.

Lo studio di preparazione è naturale che richiegga ampiezza di tempo, pazienza perseverante di lavoro, ed esercizio di quella carità che si abbellisce dei *carismata meliora*, già accennati dal capo XIII della I[a] lettera di S. Paolo ai Corinti. L'esperienza più vicina ai nostri tempi, quella di Trento e del Vaticano I, darà buon indirizzo ed ammonimento alle proposte, alle discussioni, alle conclusioni.

E' anche naturale che l'*amor silentii*, il senso della misura, il rispetto vicendevole sia ornamento prezioso degli studi e dei convegni. Tutto

nel Concilio vuol essere circondato da grande riserbo, e dal tenersi ciascuno che vi ha parte al posto suo. Che le prime informazioni circolanti nel gran mondo abbiano suscitato anche *extra saepta Ecclesiae Catholicae* attenzione rispettosa da parte dei fratelli separati: questo soprattutto Ci consola, e Ci fa pregustare la gioia della unità di tutti i credenti in Cristo nel palpito e nella stessa preghiera di Lui al Padre suo: *Ut unum sint*: *ut sanctifices eos in veritate* (*Io.* 17, 19).

Il Concilio però, già è noto e fu ripetutamente annunziato, ha una circoscrizione sua, come *civitas in monte*, occupandosi dapprima esclusivamente di quanto concerne la Chiesa Cattolica nostra madre e la sua interna attuale organizzazione.

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et hoc quod continet omnia scientiam habet vocis. Magnifiche queste espressioni del I capo della Sapienza, come tutto quel libro è stupendo e commovente. Però quanti, pur non partecipando alla professione integra della fede cattolica, con animo schietto e fiducioso desiderano informazioni sui lavori del Concilio, Noi vogliamo sperare che non troveranno meno opportuno e meno cortese il Nostro invito ad attendere che i Padri e i Consultori qualificati per la loro appartenenza alle singole Commissioni abbiano compiuto l'opera loro, e tutto sia ben preparato e meglio disposto a quei contatti più elevati: intelletto, cuore e visione del soprannaturale, su cui lo *Spiritus Domini* si possa posare alla gloria ed all'amore di Cristo Gesù, fondatore della Chiesa sua, santa e gloriosa.

E' ben noto del resto che a complemento del quadro ufficiale delle dieci Commissioni, tra cui è distribuito il lavoro del Concilio, abbiamo provveduto alla istituzione, tra gli altri, di uno speciale Segretariato, che possa rispondere ai riferimenti di quanti nostri fratelli ben degni di rispetto, benchè separati — come suol dirsi — desiderano seguire l'opera del Concilio a luce di verità, ed a misura di saggezza e di amabile discrezione.

Venerabili Fratelli e diletti figli.

A questo Nostro familiare colloquio vogliamo aggiungere ancora alcune parole che sollevino le nostre anime a confidenza coraggiosa, ed a santa emulazione di virtù cristiane e sacerdotali, a cui tutto il popolo debba guardare con edificazione e salute, a letizia, e a pace del mondo intero.

La celebrazione di un Concilio della Chiesa Cattolica involge lo studio di tutto un complesso di rapporti all'ordine non solo degli individui e delle famiglie, ma ancora di tutte le nazioni, su cui si reggono i cardini della umana convivenza.

Dal decologo di Mosè, infatti, ai quattro Evangeli tutto prende vigore di là: cioè da Cristo e dalla sua Chiesa, al centro della quale Gesù benedetto resta in atto di ripetere le grandi parole: *Ego sum lux mundi. Ego sum via, veritas et vita* (*Io.* 8, 12; 14, 6).

GIUSEPPE ROSSINO

Si assolvono i concubini?

L'interrogativo potrà parere strano a diversi lettori i quali trovano tanto ovvia la risposta. Ma mi si permetta di dire che non per tutti i confessori la risposta è tanto trasparente. Infatti si trovano confessori che tranquillamente offrono il beneficio dell'assoluzione ai concubini che si dichiarano pentiti e protestano di voler regolarizzare la loro posizione. Sono in regola questi confessori con i principi della sana morale e della saggia cura pastorale? Vediamo di trattare con chiarezza un problema oggi tanto pratico e scottante. Anzitutto cerchiamo di puntualizzare la situazione dei concubini.

Sfaldandosi sempre di più la compagine familiare, molti hanno smarrito persino la capacità di giudicare rettamente in rapporto al problema familiare.

La campagna divorzista, che da taluni si combatte con vero furore, come si trattasse di un traguardo che sta al vertice della civiltà moderna, e gli attentati continui perpetrati contro il vincolo coniugale, proiettati sugli schermi e sui rotocalchi col segreto o anche palese intento di indebolire il fronte della famiglia, hanno attenuato in molti il rispetto per il matrimonio. Il connubio non avrebbe più alla base come appoggio granitico il dono perpetuo dell'amore reciproco, ma semplicemente il soffio passeggero della passione, sbollendo la quale anche il matrimonio perde la sua ragion d'essere e la sua base. Se poi si pensa alla marea incalzante di fango che si avventa sui focolari con esempi invitanti da parte di dive, di assi sportivi, di uomini notissimi al grande pubblico, di cronache nere a getto continuo che sollevano alla ribalta di ogni giorno la vita dissoluta e le continue tresche di chi vive la dolce vita (e sono purtroppo molti) non fa meraviglia che tutta questa nera nube abbia oscurato nel nostro popolo anche i concetti più elementari sulla compagine familiare.

I matrimonii civili di cattolici nelle grandi città sono giudicati con molta benignità. Li si allinea coi matrimoni validi, se ne parla con serenità, senza vergogna, si attribuiscono a lui le prerogative del vero matrimonio, si parla di *unione legittima e di figli legittimi, di coniugi legittimi,* come se tutto ciò fosse pacifico. Costoro sono considerati come gente che non ha voluto la benedizione della Chiesa perchè vuole essere coerente

alle sue idee, ma non si ha nulla da rimproverare loro sul piano familiare, avendo costituito in Municipio una vera e propria famiglia, a tutti gli effetti legali. Orbene, per evitare di creare delle confusioni è bene che si dica chiaro sia dal parroco come dal Confessore che anche costoro sono dei *veri concubini,* non potendo sussistere *per i cattolici* un vincolo coniugale valido, puramente civile. Ciò è tanto assurdo come il dire che può esserci una assoluzione valida dei peccati impartita da un laico. Non si abbia timore di parlare chiaro perchè è proprio il linguaggio incerto, involuto, troppo prudente che crea confusioni e lascia sussistere delle zone di chiaroscuro in materia tanto delicata. Questo linguaggio chiaro deve sempre però rispettare le persone e trattarle col massimo riguardo, avendo presente anche la loro posizione mentale sfocata e forse una certa dose di buona fede. Ma anche nei casi di palese mala fede, noi ci guarderemo sempre dal colpire le persone, non essendo i nostri pulpiti delle tribune di tribunale per i colpevoli o organi di magistratura penale. Solo Dio può giudicare con sicurezza l'operato di un uomo singolo ed il Confessore a nome di Dio nel segreto di una confessione volontaria. Ma la dottrina è come una bandiera su cui non deve cadere nessuna macchia e che non dobbiamo e non possiamo mai ripiegare. Nessuno ci potrà nuovere nel dichiarare che il matrimonio civile per i cattolici non è valido agli effetti di operare un vincolo coniugale, perchè noi non facciamo che pubblicare una dottrina che è enunciata chiaramente nel dogma cattolico e fa parte della dottrina teologica della Chiesa. Orbene, nel Trattato Lateranense, accettato dalla Costituzione della Repubblica Italiana, viene affermato chiaramente che la religione dello stato è la religione cattolica; perciò ne discende come legittima conseguenza che lo Stato non può negarla in quel che concerne il Sacramento del matrimonio senza venire in contraddizione con sè stesso.

Sarà bene completare la dottrina spiegando che ciò vale solo per i cattolici, perchè è chiaro che chi non è battezzato è soggetto, anche nel contratto matrimoniale, alla potestà civile di cui dobbiamo parlare sempre in ogni caso con la massima stima. Così chiarite le cose, nessuno potrà tacciarci di essere irriguardosi verso il *vero matrimonio,* celebrato per competenza dalla autorità civile che crea un vero vincolo indissolubile di fronte a Dio, da cui promana anche in campo matrimoniale l'autorità e la competenza dello Stato verso coloro che non hanno il battesimo.

C'è chi vorrebbe insegnare che anche per i non battezzati lo Stato è incompetente, perchè il matrimonio è, di sua natura giuridica, un atto *squisitamente religioso.* Pur senza negare il contenuto sacro di ogni matrimonio, non mi sento (salvo meliori judicio) di sottoscrivere alla drastica conclusione, perchè ne discenderebbe il paradosso che il matrimonio dei non battezzati sarebbe sottratto all'impero di qualunque autorità. Infatti non sarebbe competente la Chiesa perchè si tratta di non

sudditi, non i rappresentanti di altre religioni perchè tutte *oggettivamente* false. Dunque non resta che l'Autorità Civile alla quale non dobbiamo fare cattivo viso perchè discende anch'essa da Dio.

Fatta questa chiarificazione per sgombrare il terreno da eventuali ostacoli veniamo alle conclusioni che ci interessano.

Si presenta al confessionale un concubino, sia esso sposato solo civilmente, o sia non sposato o sia sposato con altri, ma convivente con chi non è coniuge legittimo e ci dichiara di essere in questa situazione. Se non vuole regolare la sua situazione, in via normale il passo all'assoluzione è sbarrato perchè è indisposto. Su questo punto, anche se fossero in buona fede, non si devono lasciare per il riflesso sociale dello scandalo. E come devono regolare la loro situazione? Qui le supposizioni si moltiplicano.

Se si tratta di gente libera da ogni impedimento e impegnati in una convivenza illegittima, vediamo se non è possibile unirli in matrimonio. Questa via è la più semplice se i due sono d'accordo. Se manca il consenso anche solo da una parte, si devono separare e non può essere causa di convivenza il semplice fatto che la convivenza risolve un problema *finanziario* di sussistenza.

Quante di queste unioni illegittime nelle soffitte e negli strati più diseredati del popolo! Anche nel caso che la loro illegittima condizione non fosse nota nel posto, noi non ci possiamo accontentare della promessa di vita *continente*. Trattandosi di gente che è libera, è quasi impossibile che venga a cessare l'affetto libidinoso che è la causa della loro unione e perciò noi li lascieremmo in gravissimo pericolo di ricadere e di marcire nella fornicazione.

Se poi si trattasse di unioni adulterine la cosa diventa più delicata e in via normale non resta che la separazione effettiva e totale. Agirebbe molto male chi dicesse « costui è pentito, mi promette di astenersi da ogni contatto; ed attende che la moglie legittima vada al Creatore per unirsi a questa donna che ama e regolare così la sua condizione »! Chi ragiona così non tiene conto di due gravissime realtà. La prima è che non può per ora neppure conservare l'*affetto* a questa donna perchè l'*affetto* è già un adulterio ed un furto alla legittima moglie. La quale può darsi che sia tutt'altro che amabile e degna di amore; ma il coniuge non può mai rapirle quello che sempre le spetta finchè è moglie cioè l'affetto o volontà di considerarla come moglie che è l'*affetto coniugale*. Orbene quest'affetto ne esclude qualunque altro.

La seconda realtà è lo *scandalo* che deriva da una simile convivenza e che mette in pericolo la compagine sociale.

Se ci fossero figli si potrà alle volte permettere *come eccezione* che convivano come fratello e sorella? Il quesito è bruciante e avrei voluto non farlo per non mettere me stesso in un ginepraio; ma mi è sfuggito dalla penna e perciò mi tocca risolverlo.

Come regola ciò non è consentito dalla morale e dalla pastorale.

Dalla *morale* perchè ciò è nocivo al bene sociale ed è un attentato alla famiglia legittima. Dalla *pastorale* perchè ciò è lasciare in estremo pericolo due anime che hanno l'obbligo ed il diritto di salvarsi.

Come eccezione si potrebbe permettere i casi sporadici con estrema cautela. Si trattasse per esempio di un divorziato la cui moglie si è risposata ed ora si trova legato anche da vincolo civile con un'altra donna, con figli in tenera età, con azienda avviata che andrebbe distrutta, creduto vero coniuge nel circuito dei conoscenti, pur essendo nota altrove la sua situazione, forse, se promette vita casta, potrebbe essere assolto con l'imposizione di tacere e di ritornare presto al confessore per un continuo *controllo* della sua vita.

Mi pare che sarebbe disumano pretendere di spezzare tutto e subito, mentre qui lo scandalo non è in giuoco. Forse ho peccato per troppa compassione; ma mi sembra che l'essenziale è *salvo* e costui non può senz'altro dirsi indisposto. Il sacrificio di una vita casta in queste condizioni è durissimo e se lo farà mi pare che darà prova sufficiente del suo buon volere.

Ma questa non potrà mai essere *la norma*.

E veniamo al punto cruciale del mio tema.

Quando promettono e protestano di essere pentiti e giurano di voler regolarizzare la loro situazione possiamo rimandarli *subito col beneficio dell'assoluzione?*

Come regola non dobbiamo assolverli se non a partita regolata effettivamente. Questa è la lucida e sapiente dottrina di S. Alfonso.

Quali le ragioni che giustificano un così rigoroso comportamento? Eccole in breve.

Il concubino è un occasionario che vive in occasione *prossima* e *volontaria* di peccato. Anzi la sua occasione è tanto prossima che il *Bertegna*, discepolo illustre del S. Cafasso, la chiamerebbe *furibonda*. Si pensi al pericolo che crea, dopo un simile passato, una persona di diverso sesso con cui si coabita. Essa poi è volontaria e tanto volontaria che se venisse a mancare la volontà cioè l'attacco peccaminoso, il concubinato non si potrebbe neppure concepire essendo un prodotto di due cattive volontà, sia pure tenendo conto della umana debolezza e di altre circostanze sociali avverse anche sul piano economico.

Orbene il lasciare una persona in una situazione così pericolosa è mancare al *proprio ufficio di medico,* il quale impone al confessore di curare il penitente malato in modo che il suo male sia stroncato alla radice e non possa più insorgere. Il confessore invece che manda a casa un penitente coll'assoluzione lo rimette o meglio lo lascia rimettere in *condizioni pericolosissime* per la sua anima e quindi non ha provveduto efficacemente al suo bene. Il lasciare l'occasione di peccato di questa fatta (uomo-donna) è cosa durissima alla natura incline al male ed alla volontà infiacchita dal passato; conviene perciò esigere che questo si faccia prima, sotto il pungolo del desiderio di avere l'assoluzione.

Contro il pentimento sincero del penitente sta poi il fatto che non ha allontanato l'occasione prima di confessarsi. Il che fa supporre che il pentimento non sia ancora efficace e ben saldo e per rinfocolarlo niente serve meglio che lo stimolo della negata assoluzione. Si dirà: ma se è pentito, piange, singhiozza, perchè non lo debbo assolvere come tutti coloro che promettono di fare il loro dovere e ne hanno il proposito? Proprio perchè *questo dovere* non è semplice come gli altri, ma di difficile *attuazione*. Quanti concubini hanno pianto ai piedi del confessore e poi tornati a casa di fronte alla seducente tentazione sono ripiombati di peso nei loro vizi senza più trovare in sè la forza di rompere le loro catene. Eppure erano sinceri!!!

Costoro avrebbero benedetta la severità del loro medico che li avrebbe salvati, invece la troppa compassione li ha forse perduti. Carissimi confratelli, mentre scrivo non vi perdo di vista e mi sembra di vedervi accanto a me; faccio quindi appello al vostro intimo convincimento: se si trattasse di un tumore mortale che potrebbe essere asportato da voi con una amputazione certamente dolorosa, ma efficace, preferireste la cura di un medico compiacente che vi risparmiasse il dolore e vi curasse il tumore con unguenti e pomate col pericolo di perdere la vita? La scelta razionale è troppo evidente a chi ha conservato il potere di ragionare. Applichiamo al caso dei concubini e troveremo la soluzione nella stessa direzione indicata per la cura temporale della salute fisica.

Nel negare l'assoluzione siamo però molto cortesi e delicati, cercando di far comprendere ai penitenti che questa energica decisione torna a loro stesso vantaggio. Intanto invitiamoli a pregare e preghiamo noi stessi perchè è certo che senza grazia di Dio nessuno può passare dallo stato di colpa allo stato di giustificazione. Indichiamo anche ai penitenti le vie più facili per allontanare l'occasione e suggeriamo i modi di possibile sistemazione. Diamo effettivamente la mano a questi poveri naufraghi per aiutarli a scampare dal gorgo mortale in cui sono caduti.

Noi faremo così opera indiretta di arginazione alla famiglia e coopereremo a bonificare l'ambiente sociale. E poichè sono scivolato sul piano pastorale colgo l'occasione per alcuni suggerimenti, pratici.

Il problema morale si esaurisce col rimandare i penitenti concubini a mettere in effettiva esecuzione i loro propositi prima di ricevere l'assoluzione. Ma qui può iniziare un problema pastorale. Se si tratta di *confessore parroco* si ricordi che ha *ex officio* il dovere di cercare le pecorelle smarrite. Troppi parroci soffrono di atonia di queste corde pastorali che non vibrano più nel loro cuore credendo inutile un simile intervento. Bisogna curare a domicilio questi poveri peccatori cercan-

do di ricuperarli lentamente con un'assidua cura spirituale e se occorre anche temporale. Bisogna assediarli finchè non si arrendano e cadano come preda in mano al cacciatore. Non è sufficiente per un parroco chiudere lo sportello del confessionale e pensare che le partite siano così liquidate.

Se è un *confessore non parroco,* col permesso del penitente, può farsi narrare fuori di confessione la storia di questa relazione e vedere di trovare un bandolo per dipanare la sua matassa. Se si tratta di *predicatori di esercizi o di missioni,* sempre col permesso del penitente per salvare il sigillo, si potrà vedere se una visita a domicilio sia possibile per convincere l'altra parte a fare il necessario per una sistemazione. Il clima delle missioni sarà assai favorevole al pentimento. Se si tratta di *confessore di passaggio* almeno suggerisca al concubino di parlare col suo parroco per vedere di trovare una via d'uscita.

Se anche solo un'anima fosse ricuperata voi, o confratelli, non avreste lavorato invano ed io non mi pentirò della fatica incontrata nello scrivere.

FRANCO LISI

Nozioni generali dell'Istruzione Liturgica

II
NOZIONI GENERALI

(*continuazione*)

1. — La grande Istruzione liturgica della Santa Sede, che farà epoca negli annali della musica sacra e della prassi liturgica, dopo un *preambolo* che ne spiega l'origine e lo scopo e ne propone l'indice sistematico (gradita novità in un documento ufficiale!), si divide, come fu detto, in tre *capitoli* di diversa estensione: molto brevi i primi due, sviluppatissimo il terzo. Numero totale degli articoli: 118.

Dal preambolo apprendiamo, tra l'altro, che « alla redazione di questa Istruzione contribuirono a bella posta uomini esperti nella Musica sacra e la Pontificia Commissione costituita per la riforma generale della Liturgia ». E' la terza volta che in un atto pubblico della Santa Sede si fa menzione di questa Commissione pontificia creata da Pio XII e incaricata della riforma liturgica generale [1]. La prima rivelazione della sua esistenza e della sua attività fu fatta dal decreto generale semplificativo delle rubriche. Suoi primi e maggiori risultati resi finora di pubblica ragione sono: la semplificazione delle rubriche (23 marzo 1955), la nuova Settimana Santa (16 novembre 1955), l'istruzione liturgica di cui ci occupiamo (3 settembre 1958). Altre novità bollono in pentola!

Il preambolo si chiude con questo perspicuo sommario: « Premesse dunque alcune *nozioni generali* (cap. I), si danno *norme* parimenti *generali* circa l'uso della Musica sacra nella Liturgia (cap. II); posto questo fondamento, tutta la materia viene trattata nel cap. III; nei singoli paragrafi poi di questo capitolo, si fissano dapprima alcuni principi più importanti, dai quali discendono poi ovviamente le *norme speciali* » (secondo il metodo teorico-pratico da noi messo in evidenza nell'articolo precedente).

Il cap. I sulle *Nozioni generali* (n. 1-10) contiene una serie di definizioni, allo scopo di evitare le non poche confusioni esistenti anche

---

(1) Ci sembra strano che la Pontificia Commissione per la Riforma generale della Liturgia non figuri tra le Commissioni permanenti registrate dall'Annuario Pontificio (ed. 1960, pp. 1003-1012).

presso i trattatisti e causate proprio dal fatto che la terminologia usata non è sempre univoca. Possiamo raggruppare queste definizioni intorno a due titoli: azioni liturgiche e pii esercizi (n. 1-3); diversi generi di musica sacra (n. 4-10).

A) *Azioni liturgiche e pii esercizi*

2. — Secondo le regole della buona logica, antiche almeno quanto Cicerone (De Officiis, 1, 2, 7: *omnis institutio debet a definitione proficisci*), l'Istruzione prende le mosse dalla definizione corrente di liturgia, formulata dalla *Mediator Dei* (ed. Bugnini, n. 20), come « culto pubblico integrale del Corpo mistico di Cristo », in base alla quale definizione le azioni o funzioni sacre si distinguono in liturgiche e non liturgiche, o pii esercizi (n. 1):

« Sono "azioni liturgiche" quelle azioni sacre, che, istituite da Gesù Cristo o dalla Chiesa, vengono eseguite in loro nome, secondo i libri liturgici approvati dalla Santa Sede, da persone a ciò legittimamente deputate, per rendere il dovuto culto a Dio, ai Santi e Beati; le altre azioni sacre, che vengono compiute sia in chiesa che fuori, anche alla presenza o sotto la presidenza del sacerdote, vengono chiamate "pii esercizi" ».

Certamente non è questa la sede adatta per dissertare sulla nozione di liturgia, di cui si discute da più di mezzo secolo. Comunque ci sembra che da un esame approfondito e complessivo della *Mediator Dei* e degli altri documenti liturgici ufficiali, compresa la recente Istruzione (²), si possa ricavare una definizione più scientifica e più completa della sacra Liturgia, intesa come « il complesso dei segni sensibili ed efficaci della santificazione e del culto della Chiesa ». Questa definizione, oggi propugnata per es. dall'illustre P. Cipriano Vagaggini OSB nella sua poderosa opera *Il senso teologico della liturgia* (Roma, Edizioni Paoline, 2ª ed. 1958), ha tra gli altri vantaggi quello di mettere in risalto l'elemento «santificazione» (= mediazione discendente) e non solo l'elemento «culto» (= mediazione ascendente), ambedue essenziali per la sacra Liturgia. Nella liturgia si attua l'incontro salvifico tra Dio e gli uomini — tra Dio che salva gli uomini e gli uomini che glorificano Dio, *per Christum*

(²) Alcune citazioni. «La musica sacra, come parte integrante della solenne liturgia, ne partecipa il fine generale, che è *la gloria di Dio e la santificazione ed edificazione dei fedeli* » (S. Pio X, Motu proprio *Tra le sollecitudini*, 22 nov. 1903, n. 1). « Tale è l'essenza e la ragione d'essere della sacra Liturgia: essa riguarda il Sacrificio, i Sacramenti e la lode di Dio; l'unione delle nostre anime con Cristo e *la loro santificazione* per mezzo del divin Redentore, perché sia onorato Cristo e per Lui e in Lui la santissima Trinità » (Pio XII, Enc. *Mediator Dei*, 20 nov. 1947, n. 169). « Fine principale della partecipazione [attiva dei fedeli alla Messa è] il più pieno *culto di Dio* e l'*edificazione dei fedeli* » (Pio XII, *Instructio de sacra Liturgia*, 2 sett. 1958, n. 23). « Tutte le volte che [i suonatori] siedono all'organo, nelle sacre funzioni, siano consci della parte attiva che esercitano *a gloria di Dio e a edificazione dei fedeli* » (ivi, n. 65).

in Ecclesia —, per mezzo della liturgia si realizza la storia sacra nella sua fase «sacramentale» che va dalla Pentecoste alla Parusia.

L'Istruzione definisce le «azioni» liturgiche, perchè, come la rivelazione prima di essere teologia è storia della salvezza, così *la sacra liturgia prima di essere scienza è azione.* La scienza liturgica si studia, l'azione liturgica si fa; la scienza è un abito mentale, l'azione è un'opera vitale che si svolge e si compie hic et nunc, in un determinato tempo e in determinato luogo (di solito nel tempio). *In concreto non esiste la liturgia, esiste soltanto l'azione liturgica,* o meglio *questa* azione liturgica. Ogni azione liturgica ha due caratteri con due relativi aspetti: è essenzialmente comunitaria (ecclesiale), quindi esterna e pubblica, e insieme azione differenziata (gerarchica), nella quale tutti agiscono, ma ognuno a suo modo. Ogni rito liturgico, per sua natura, è un dramma dove tutti i presenti partecipano ordinatamente come attori, nessuno rimane spettatore inerte e passivo.

Un'altra osservazione vorremmo fare a proposito della definizione di liturgia. Dato lo sviluppo odierno della mariologia e della pietà mariana, tanto che il nostro secolo è stato chiamato il «secolo di Maria», e vista la legittimità del culto di *iperdulia* tributato alla Madonna, sarebbe desiderabile che nella definizione di azione liturgica, dopo Dio e prima dei Santi e dei Beati, si facesse menzione esplicita della Beatissima e Santissima Vergine Maria. Ella infatti occupa, per volontà di Dio, un posto distinto e rilevante nella liturgia, appunto perchè tale posto occupa altresì nella storia sacra sempre in atto nella Chiesa.

Essendo le azioni liturgiche sempre atti pubblici, *saltem publicitate iuris,* non si parli più di «Messa privata» (n. 2) nè di «recita privata» dell'Ufficio divino (cfr n. 40). I due termini, anche se molto comodi, sono teologicamente impropri e da evitarsi. Speriamo che tali espressioni scompaiano anche dalla nuova edizione dei libri liturgici. Invece di Messa privata si dica Messa non conventuale (meno bene: Messa ordinaria, semplice, comune, quotidiana, solitaria, bassa); invece di recita privata si dica recita da soli [3]. Tuttavia riteniamo, salvo meliore iudicio, che si possa conservare la denominazione di Messa votivo-privata, contraddistinta da Messa votivo-solenne (= pro re gravi), perchè in questo caso non è privata la Messa, sibbene il *votum* che determina la scelta del formulario da usarsi.

Corollario. Dunque la Messa conventuale o «in coro» non si distingue più dalle Messe private, ma è una Messa *comunitaria speciale,* cioè una Messa pubblica di diritto e di fatto, celebrata per conto e alla presenza e con la partecipazione attiva di un collegio di persone obbligate

---

[3] Ci reca non poca meraviglia il fatto che l'*Ordo Ecclesiae Universalis,* edito dalla Vaticana, imitato pedissequamente dai calendaristi delle chiese particolari, anche per l'anno 1960 conservi la dizione «*recitatio privata*» nelle ferie di Quaresima e di Passione con possibilità di doppio ufficio nella recita solitaria o comune, non in quella corale.

al coro secondo le leggi della Chiesa. Della Messa conventuale parleremo ex professo in un prossimo articolo, commentando i nn. 35-36 dell'Istruzione.

Invece la divisione adeguata e universale delle Messe è questa: la Messa o è *in canto* o è *letta*, non datur medium; la Messa in canto ,a sua volta, si suddistingue in *solenne* e *cantata*, secondochè vien celebrata con i ministri sacri o senza di essi (n. 3). Nell'uno o nell'altro caso, la Messa in canto gode di una dignità estrinseca maggiore rispetto alla Messa letta, come insegna la *Mediator Dei* (n. 105) e ricorda la nostra Istruzione (n. 24-26). In considerazione di questa dignità speciale, il decreto semplificativo delle rubriche ha concesso alle Messe celebrate in canto, proprio *ratione cantus*, il privilegio (obbligatorio) dell'unica orazione, salvo le note eccezioni (tit. III, n. 4a).

Dopo queste autorevolissime precisazioni, ogni confusione di terminologia è ormai inescusabile. Badiamo quindi al significato pregnante e specifico (già contenuto nelle fonti) dell'espressione «Messa cantata» (vulgo: alla spagnola), e non confondiamola nè con la generica «Messa in canto», nè con la opposta «Messa solenne» (vulgo: in terzo). Non tutte le Messe in canto sono cantate. Dalla Messa cantata sono *esclusi* i Ministri sacri. La Messa cantata non è solenne, e la Messa solenne non è cantata. Una Messa contata solenne è una vera contradictio in terminis, mentre una Messa solenne in canto è per lo meno una tautologia, se non un anticlimax.

Si osservi, inoltre, che la Messa letta *suonata* senza interruzione è severamente proibita (n. 29), e che i canti eventualmente eseguiti dai fedeli durante la Messa letta (in latino o in volgare: n. 14) non la rendono... *cantata!*

Ricordiamo di passaggio che per le funzioni liturgiche della Settimana Santa — e per ora soltanto per esse — è stato concesso dalla Santa Sede un rito *semi-solenne* celebrato dal celebrante e dal diacono, senza suddiacono (*Ordinationes* del 1° febbraio 1957, n. 3).

3. — Uno dei grandi meriti dell'Istruzione liturgica in esame è indubbiamente quello di aver definito, e quindi di aver distinto nettamente, le *azioni liturgiche* dai *pii esercizi*. Per le prime si richiedono tre condizioni giuridiche: istituzione divina o almeno ecclesiastica, conformità ai libri liturgici autentici, presenza operante di un celebrante legittimo. Mancando anche una sola di queste condizioni, l'atto di culto è un pio esercizio. Questo può essere individuale o collettivo, secondochè vien compiuto da una sola persona per conto proprio o da più persone in comune; ma in ambo i casi resta atto di pietà privata. Tuttavia l'Istruzione, quando parla di pii esercizi, intende riferirsi a quelli collettivi.

Azioni liturgiche sono la santa Messa, l'Ufficio divino, i Sacramenti e i Sacramentali (tra cui, per esempio, le processioni e le benedizioni contenute nel Rituale, compresa la Benedizione eucaristica). Pii esercizi sono, per esempio, il rosario, la Via Crucis, le novene, tridui, ottavari,

pellegrinaggi, congressi eucaristici e mariani nonchè... liturgici (a prescindere da eventuali azioni liturgiche — Messa o Benedizione eucaristica — dalle quali possano essere preceduti o seguiti detti esercizi), le preci leoniane alla fine delle Messe lette, ecc. Criterio pratico di discriminazione è la inserzione o meno di un rito nei libri liturgici.

Da questa importante distinzione tra azioni liturgiche e pii esercizi consegue: che le prime godono una dignità e un'efficacia maggiore dei secondi, che sono e restano atti privati anche se collettivi, anche se diretti da un sacerdote (si ricordi la dottrina cattolica sui rapporti tra pietà liturgica e pietà privata); — che le azioni liturgiche si devono svolgere secondo le tassative disposizioni dei libri liturgici e della *suprema* autorità ecclesiastica (= Santa Sede), mentre nei pii esercizi è consentita una maggiore libertà di attuazione, sotto il controllo, ben inteso, della autorità *locale* (n. 12); — che la lingua delle azioni liturgiche è, di regola, quella latina, mentre nei pii esercizi si può usare la lingua più adatta ai fedeli (n. 13); — che da tutte le azioni liturgiche è bandita la «musica religiosa», che invece si può ammettere nei pii esercizi (n. 20).

Sul piano pastorale queste differenze importano il dovere di eseguire bene le azioni liturgiche e di non trascurare i pii esercizi.

Eseguire bene le azioni liturgiche significa compierle con fede e devozione e con scrupolosa osservanza delle leggi liturgiche. Chi trasgredisce le rubriche che regolano lo svolgimento delle azioni liturgiche, ne intacca la legittimità e ne compromette l'efficacia oggettiva (*ex opere Christi seu Ecclesiae operantis*), declassandole al rango inferiore di pii esercizi, privi del carattere ufficiale e svuotati del valore sacramentale oggettivo. Come un pio esercizio può diventare azione liturgica se come tale è riconosciuto dalla Chiesa e incluso nei libri autentici (vedi per es. confessione e ultimo Vangelo nella Messa, rinnovazione delle promesse battesimali nella Veglia pasquale, Benedizione eucaristica indipendente dalla Messa, ecc.), così un'azione liturgica può essere ridotta a semplice esercizio di pietà privata, qualora venga svolto in maniera difforme dalle norme tassative fissate dalla Santa Sede, unica ed esclusiva autorità competente per legiferare in materia liturgica.

D'altra parte non si devono disprezzare o trascurare i pii esercizi in uso tra il popolo ([1]), ma piuttosto è necessario compierli con discrezione e proprietà. Sono anch'essi azioni sacre e devono rispondere alla definizione di *pii* esercizi, cioè ispirati dalla pietà e spiranti pietà, senza fare pietà! I pii esercizi, pertanto, non sono sottratti alle regole del buon senso, del decoro, della gravità e dello stile liturgico, perchè i pii esercizi, essendo anch'essi azioni sacre (et quidem più frequenti e popolari di certe azioni liturgiche), tendono al duplice scopo di onorare Dio e di

---

([1]) Quanto all'introduzione di nuovi esercizi di pietà, si vada molto cauti, memori del decreto del Sant'Ufficio *de novis cultus seu devotionis formis non introducendis* (26 maggio 1937), la cui religiosa osservanza fu richiamata e raccomandata alla vigilanza dei Vescovi anche da Pio XII nella *Mediator Dei* (n. 188).

edificare e santificare i fedeli, esattamente come le azioni liturgiche, sebbene in modo e grado diversi. Si pensi, inoltre, quanto sarebbe negativo per l'educazione del popolo al senso liturgico, svolgere talora nello stesso luogo, dinanzi allo stesso pubblico, senza nessun intervallo, funzioni religiose di stile, d'intonazione e di gusto diversissimi. Esempi: la Via Crucis è pio esercizio, ma non per questo è consentita la musica teatrale; le processoni stazionali, lodevolmente ripristinate in alcuni luoghi, non sono descritte nel Rituale, ma non ne segue che il Celebrante possa procedere dalla chiesa colletta a quella stazionale vestito di pianeta, anzichè di piviale, anche se seguirà subito la Messa stazionale; il Rosario non è azione liturgica, ma è forse secondo lo stile sobrio della tradizione latina aggiungere dopo ogni decade o «posta» un grappolo di giaculatorie... poliglotte? Lo stesso dicasi dell'*Angelus Domini*, che termina, per sè, con l'orazione (*Enchir. Indulg.* n. 331).

A questo proposito giova ricordare che la pietà privata è in funzione della pietà liturgica, non nel senso di « trascurare le altre pratiche religiose non strettamente liturgiche e compiute al di fuori del culto pubblico » (*Mediator Dei*, n. 29), e neppure nel senso di « riformare tutti questi esercizi di pietà per costringerli nei soli schemi liturgici » (MD. 182); ma nel senso che « lo spirito della sacra Liturgia e i suoi precetti influiscano beneficamente su di essi » (ivi) in modo che non solo « non portino detrimento alle sacre funzioni » (ivi) nè « siano d'intralcio o in contrasto coi principi e le norme del culto divino » (MD. 179), ma piuttosto « giovino a che il culto divino sia sempre più amato ed ampiamente promosso, e i fedeli siano sollecitati da un più intenso desiderio alla partecipazione dei Sacramenti e al dovuto onore ed ossequio di tutte le cose sacre » (ivi), in una parola: « aiutino a vivere la vita liturgica » (MD. 131).

Ecco la funzione propria della pietà soggettiva secondo il concetto della Chiesa docente: aiutare a vivere la liturgia. Se non conduce a questo scopo, essa è sospetta, perchè allora è lecito pensare che l'ispirazione non venga dal Padre dei lumi, che non sia ordinata da retti pensieri, nè guidata da zelo illuminato (MD. 179). Dunque tra pietà privata e pietà liturgica non opposizione nè separazione, ma unione; e unione non per coordinazione, ma per subordinazione della prima alla seconda.

Crediamo di fare cosa gradita ai nostri lettori riportando le saggie avvertenze contenute nel Direttorio dell'Azione Cattolica in fatto di pii esercizi.

« Il programma di un atto di pietà collettiva deve essere *bene studiato* in anticipo, fino nei suoi particolari. Non si può impegnare alla leggera l'attenzione e la devozione di un gruppo di persone. Il mondo attuale è molto organizzato ed esigente in tutte le sue manifestazioni collettive; non possono essere lasciate alla improvvisazione proprio le manifestazioni della pietà collettiva.

Il programma di ogni pio esercizio collettivo deve essere *fatto conoscere* a coloro che sono invitati a prendervi parte, sicchè essi sappiano la durata e la varietà del loro impegno di attenzione e i modi del loro comportamento. Ciò sarà fatto o con apposito avviso affisso alla porta della chiesa, o a voce da parte del commentatore.

Anche il programma dei canti cui è chiamata a partecipare l'assemblea, deve essere predisposto prima ed eventualmente indicato con i numeri d'ordine rispettivi, da affiggere in un cartello a vista di tutti vicino al presbiterio, sicchè sia facile ai presenti, muniti di questo libro o di altro in uso, trovare la musica e le parole a tempo debito.

Se un atto di devozione collettiva precede o segue la S. Messa, si deve evitare che l'apparato esterno predisposto per quello — candele e luci accese, ornamento dell'altare — lo facciano apparire più importante del Santo Sacrificio della Messa.

Durante gli atti devozionali collettivi l'assemblea alternerà le preghiere con colui — Sacerdote o laico — che la guida, e starà in ginocchio o in piedi a seconda delle circostanze, tenendo per norma che uno stato di disagio prolungato del corpo raramente serve ad aiutare l'attenzione ed a favorire la devozione dei comuni mortali.

Evitare il pericolo della monotonia degli atti devozionali collettivi: le formule di preghiera devono alternarsi ai canti, alle brevi letture.

La durata dell'insieme va commisurata alla media capacità dei presenti e non soltanto al fervore di alcuni o alla svogliatezza di altri » [5].

B) *Generi di musica sacra*

4. — L'Istruzione distingue sei generi di musica sacra: 1) canto gregoriano, 2) polifonia sacra, 3) musica sacra moderna, 4) musica sacra per organo (o strumentale), 5) canto popolare religioso, 6) musica religiosa (n. 4). Segue una specie di vocabolario liturgico-musicale, nel quale vengono definiti i sei termini sopra elencati (n. 5-10). Nel corso di tutta l'Istruzione, e specie nei nn. 16-20 e 48-59, si danno le norme speciali che disciplinano l'uso dei vari generi di musica sacra nella liturgia.

Facciamo subito alcune osservazioni.

a) « Il *canto gregoriano* — dice l'Istruzione — per sua natura non richiede di essere accompagnato con il suono dell'organo o di qualsivoglia strumento musicale » (n. 5). L'accompagnamento del canto gregoriano, come è noto, è permesso soltanto *ad sustinendum cantum* (e neppure sempre) cioè per ragione pratica, non estetica; quindi rivela scarsità di numero o di preparazione o l'una e l'altra cosa, da parte dei cantori. Comunque non deve mai prendere il sopravvento sul canto.

b) La *polifonia sacra* è stata sempre approvata e lodata dalla Chiesa, e ancora oggi si coltiva da esimi maestri di quest'arte (n. 6). La *Mediator Dei* dichiara fuori di strada chi « ripudia e riprova il canto polifonico anche quando è conforme alle norme emanate dalla Santa Sede »

---

[5] *Direttorio e canti dell'A.C.I.* Roma, Cenac, 1959, p. 25-26.

(n. 61). Salvo dunque il rispetto teorico e la stima dovuti alla polifonia classica, ci sembra che il canto polifonico — cioè non gregoriano — quando è eseguito dalla schola soltanto, sia suscettibile di varie obbiezioni *dal punto di vista pastorale*: allunga senza ragionevole motivo la durata delle funzioni e stanca il popolo; trasforma spesso la liturgia in estetismo, le azioni liturgiche in concerti, le chiese in auditorium, il popolo in muto ascoltatore, mentre è necessario che tutto il popolo canti; raramente fa capire le parole del testo, laddove « il testo liturgico deve essere cantato... sempre in modo intelligibile ai fedeli che ascoltano » (S. Pio X, *Tra le sollecitudini*, 22 nov. 1903, n. 9); prende il sopravvento sul rito sacro, e da « umile ancella della liturgia » ne diviene tiranna, sì da fare attendere il sacerdote celebrante per iniziare la consacrazione e per cantare il Pater noster! Di qui l'assurdità intollerabile di certe chiese dove si celebra una Messa letta durante la Messa solenne «in musica» (sic), ingenerando o confermando il pregiudizio che la Messa in canto non valga a sodisfare il precetto festivo, o sia soltanto Messa di parata e non di Comunione. Comunque resta sempre vero che « una funzione ecclesiastica nulla perde della sua solennità quando pure non venga accompagnata da altra musica che dal canto gregoriano soltanto » (S. Pio X, *ivi*, n. 3). Perciò è conforme alla mente e al desiderio della Chiesa che il canto gregoriano si usi *specialmente* nei giorni più solenni, e non al contrario.

c) La *musica sacra moderna* viene accettata nel servizio liturgico a condizione che ispiri pietà e senso religioso (n. 7). La *musica sacra per organo* « può giovare non poco allo splendore della sacra liturgia, qualora siano accuratamente osservate le leggi della musica sacra » (n. 8). Il *canto popolare religioso* « viene raccomandato vivamente anche oggi per fomentare la pietà dei fedeli e dare maggior decoro agli esercizi pii, che anzi talvolta può essere usato anche nelle azioni liturgiche » (n. 9). Infine la *musica religiosa* non è ammessa nelle azioni liturgiche — si può ammettere nei pii esercizi (n. 20) e nei concerti in chiesa (n. 55) — nonostante la sua ispirazione veramente religiosa (n. 10).

Stando così le cose, ossia dal momento che esistono vari generi di musica sacra e che la loro reciproca distinzione non è netta nè in teoria nè in pratica (all'infuori del canto gregoriano); visto che questi generi di musica sono ammessi nelle azioni sacre non assolutamente ma sotto certe condizioni che poi non sono sufficientemente specificate; tenuto conto che il giudizio estetico è molto soggettivo e non può essere lasciato all'arbitrio di persone interessate o impreparate; considerato che pochissimi sacerdoti sono personalmente competenti in materia di musica in genere e di musica sacra in specie; per porre fine alla grande confusione che regna sovrana in questo campo fra compositori, critici, organisti e liturgisti, affacciamo la proposta che si compili un *Indice delle musiche proibite* (in chiesa), sia retrospettivo che corrente, come

esiste — e nessuno se ne meraviglia — un indice o segnalatore dei libri proibiti, dei films proibiti, della stampa periodica, ecc.

Purtroppo nelle nostre chiese si continuano a suonare e a cantare pacificamente *Ave Maria* poco o punto mariane, comunque non liturgiche, in occasione di sposalizi, oppure brani di opere liriche teatrali all'offertorio e alla consacrazione (nonostante il consiglio pressante di tacere), oppure pezzi ballabili alla fine della Messa, senza parlare della canzone *Dell'aurora tu sorgi più bella*, più volte diffidata dal Bollettino ceciliano. Non mancano organisti poco scrupolosi e cantori troppo... virtuosi che, approfittando dell'ignoranza (non sempre colpevole!) del parroco in fatto di musica sacra, non si peritano di eseguire in chiesa, durante le azioni liturgiche, musiche e canti contro le quali da San Pio X ad oggi si è sempre levata alta e forte la riprovazione della Chiesa.

Pensiamo che questi ed altri innumerevoli abusi musicali antiliturgici sarebbero se non soppressi totalmente, per lo meno ridotti di numero, se l'*Indice* da noi proposto fosse *nazionale* e *ufficiale*, cioè avente valore vincolante per tutte le diocesi italiane e comprendente almeno le composizioni edite su territorio nazionale. Organo competente potrebbe essere o la Pontificia Commissione centrale di Arte sacra in Italia o la Commissione per le Attività Pastorali, istituita recentemente in seno alla Conferenza Episcopale Italiana, giacchè le commissioni diocesane di musica sacra, volute da San Pio X sin dal 1903 e presupposte dalla nuova Istruzione (n. 118), o non esistono o non funzionano o non sono sufficienti a dare un indirizzo unitario in tutta la penisola.

(*continua*)

NOTA: Col passaggio di gestione e di direzione delle Edizioni LICE è accaduto, forse come era inevitabile, qualche disguido circa gli abbonamenti. Per quanto è nelle nostre responsabilità ci scusiamo; e nel contempo invitiamo i lettori a cortesemente segnalarci altri simili disguidi.

GIUSEPPE OLIVERO

Gli abusi e i doveri del Clero nella legge elettorale

Enunciazione del reato

1. — Le leggi elettorali [1] stabiliscono: « Il pubblico ufficiale [2], l'incaricato di un pubblico servizio [3], l'esercente di un servizio di pubblica utilità [4], il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati [5] o a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati, o ad indurli all'astensione [6], è punito con la

---

[1] Art. 98 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 per la elezione dei deputati; art. 79 del testo unico 5 aprile 1951 n. 203 sulle elezioni amministrative e, per la Sicilia, art. 150 del testo unico della legislazione comunale e provinciale siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954 n. 9.

[2] Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali: 1) gli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria; 2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria (art. 357 cod. pen.).

[3] Agli effetti della legge penale sono persone incaricate di un pubblico servizio: 1) gli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio; 2) ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.).

[4] Agli effetti della legge penale sono persone che esercitano un servizio di pubblica utilità (o necessità): 1) i privati che esercitano professione forense o sanitaria, o altri professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio. adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione (art. 359 cod. pen.).

[5] Non è punita la costrizione a non firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura. Essa tuttavia può rimanere sempre ingiusta e moralmente illecita se fatta con minaccie o raggiri o altri mezzi ingiusti.

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila a ventimila ».

La formazione attuale, composta dalla Consulta nazionale nel 1945, venne pubblicata la prima volta nell'art. 70 del decreto legislativo 10 marzo 1946 per la elezione dei deputati all'assemblea costituente, e da allora è stata riportata in tutte le leggi elettorali, sia politiche che amministrative. Prima la forma era molto diversa, e molto meno riguardosa nei confronti dei ministri di culto ([7]).

Il tribunale di Padova ([8]) condannò un parroco che in prossimità delle elezioni aveva scritto nel bollettino parrocchiale: « Chi dà il voto ai comunisti o a liste di candidati comunisti incorre nelle sanzioni comminate nel decreto del Sant'Ufficio 1 luglio 1949, ossia non può essere ammesso ai SS. Sacramenti, anche se non è tesserato e non condivide le ideologie anticristiane ».

« Il caso deciso da questa sentenza, fu scritto, ha fatto un po' di chiasso nella stampa ([9]) d'informazione. Ed è comprensibile, del resto, la meraviglia dell'opinione pubblica nel vedere punito un fatto del tutto identico a tanti altri che, pur pubblicamente e ripetutamente compiuti dovunque in tempo di elezioni, non hanno mai turbato nessuna procura della Repubblica » ([10]).

In realtà la sentenza di Padova rimase isolata, e ciò è una prova evidentissima della sua falsità: rimase condannata dall'opinione pubblica e sopratutto dalla quasi totalità della magistratura, nonchè dalla ulteriore prassi del clero e del popolo italiano.

([6]) L'art. 48 della Costituzione afferma che l'esercizio del voto è un dovere civico, e le leggi elettorali politiche impongono il voto obbligatorio, sia pure con una sanzione minima. Indurre all'astensione dal voto significa indurre alla violazione della legge, anzi della stessa Costituzione: non si capisce quindi tanto, come sia stato permesso agli anarchici in tempo di elezioni di pubblicare e affiggere manifesti tendenti ad indurre gli elettori all'astensione. Invece è pienamente conforme alla Costituzione l'opera di persuasione, fatta dai comitati civici per indurre tutti i cittadini a votare.

([7]) Un commento ad essa è stata fatta da Bonaventura Da Gangi, *Reati elettorali del Clero,* in: Palestra del Clero, 1951, pp. 355-358.

([8]) 27 ottobre 1952, in: Diritto ecclesiastico, 1953, II, pp. 45-65.

([9]) In verità tutta la stampa fece la cronaca del fatto, mettendo soprattutto in rilievo la sua enormità ed inutilità. Cfr. principalmente Iemolo, *L'art. 79 nello ius conditum e nel condendum,* il quale conviene con il tribunale nella interpretazione della legge, e appunto per questo ne propone la abrogazione; Rosini, *Il magistero sacerdotale e il suo limite nella legge elettorale,* il quale ammette chiaramente che il parroco ha agito bene in conformità al diritto canonico, pur essendo incappato nella punizione civile (ambedue gli scritti in Diritto eccles., 1. c.); Lener, S. J.; *Un'inutile enormità: la sentenza di Padova,* in: Civiltà Cattolica, 1953, I, pp. 153-174; e dello stesso cfr.: *Difesa della religione e competizioni elettorali,* in: Civiltà cattolica, 1948, I, pp. 574 e seg.; infine vedi: *Una singolare sentenza,* nell'Avvenire d'Italia, 29 ottobre 1952.

([10]) Rosini, o. c., p. 55.

Nelle elezioni politiche del 1953 i Vescovi e il clero insistettero, come antecedentemente, ad illuminare il popolo sulla loro coscienza di cattolici. Parecchie denunzie furono presentate da parte dei candidati comunisti contro parroci, Vescovi e perfino Cardinali ([11]). Tutte furono meritevolmente archiviate dalle Procure della Repubblica, e da allora non si ebbero più denunzie ([21]).

2. — *I ministri di culto.* La legge elettorale punisce tutti i ministri di qualsiasi culto.

Ministri di culto della Religione cattolica nelle leggi civili sono i sacerdoti ([13]), sia secolari che religiosi. Non sono tali i religiosi laici, nè le suore, nè i chierici sino al diaconato compreso ([14]).

Ai fini della determinazione del reato e della pena il ministro di culto viene posto sullo stesso piano e nelle stesse condizioni dei pubblici ufficiali e delle altre persone pubbliche indicate nella legge.

3. — *Elementi del reato.* Per il reato si richiedono insieme due elementi: l'abuso del potere spirituale e l'avere commesso il fatto durante l'esercizio di esso. La congiunzione che lega i due membri è congiuntiva, e non disgiuntiva: viene a mancare quindi il reato se manca uno dei due elementi ([15]).

L'esercizio di attribuzioni e poteri propri del ministro di culto cattolico è costituito principalmente dalla predicazione in senso stretto e formale, cioè dalla predicazione sacra, che importa la missione da parte dell'autorità ecclesiastica, versa su argomenti sacri, è riservata ai chierici con esclusione dei laici (c. 1342). Le altre allocuzioni e discorsi, che non hanno le caratteristiche sopra descritte, non costituiscono elemento dei reati propri dei ministri di culto ([16]).

Il semplice rifiuto di prestare il ministero spirituale e gli altri atti religiosi, fatto per motivo elettorale, non è punito dalla legge, che colpisce solo i reati commessi durante l'esercizio del sacro ministero.

4. — *Libertà dell'elettore.* L'art. 48 della Costituzione stabilisce che « il voto è personale e uguale, libero e segreto ».

---

(11) Si cominciò con il Cardinale di Palermo, in quanto capo della conferenza episcopale siciliana, che pubblicò un manifesto, con cui esortava tutti i Cattolici a votare con coscienza, ricordando il decreto del Sant'Ufficio contro i comunisti.

(12) Bonaventura Da Gangi, *Gli ecclesiastici in Italia*, ed. Paoline, 1958, n. 140.

(13) D'Alessio Fr., *Commento alla legge comunale e provinciale*, UTET, 1936, all'art. 44; Bonaventura Da Gangi, *Gli ecclesiastici in Italia*, cit., n. 133.

(14) Bonaventura Da Gangi, l. c.: I predetti quindi non temono la pena sopradetta.

(15) Mentre le leggi precedenti al 1946 richiedevano nell'essenza del reato allocuzioni e discorsi in luogo destinato al culto o in riunioni di carattere religioso, e quindi la pubblicità; le attuali leggi elettorali con una dizione amplissima abbracciano qualsiasi abuso della sacra potestà, anche non pubblico, e con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

(16) Potrebbero però realizzare gli estremi di altri reati che colpiscono anche i privati: cfr. specialmente gli art. 69, 70, ecc., della legge elettorale politica sopra citata.

(17) Iemolo, l. c., p. 47.

Osservano gli autori ([17]): « L'elettore è un organo dello Stato, ed il diritto positivo parte dal presupposto che il libero esercizio dell'attività a lui affidata sia esigenza vitale per l'interesse generale; quindi egli non dev'essere turbato nell'esercizio di tale sua attività; la pressione su di lui, in questa concezione, è altrettanto illecita della pressione sul membro di una commissione esaminatrice o sul collaudatore d'un'opera pubblica; l'elettore deve essere lasciato solo con la sua coscienza, solo a svolgere la sua funzione che ne fa in un certo senso un funzionario dello Stato; per questo sono illecite le pressioni, e chiunque si giovi di una parte del potere che gli spetta per fargli dare una risposta diversa da quella che gli darebbe la sua coscienza, va punito ».

Si è detto che non si può negare al governo in carica, in uno stato democratico, il diritto e il dovere di avere un programma, col quale crede doversi condurre la cosa pubblica, e di proporre le riforme che reputa necessarie con tutti i mezzi di pubblicità e di persuasione per farlo accettare dall'opinione pubblica e promuovere l'adozione di esso. E fino a che nelle elezioni il governo esprime chiaramente questi propositi affinchè gli elettori distinguano i candidati che li accettano, non potrà incorrere nell'accusa di indebita ingerenza nelle elezioni ([18]).

Lo stesso diritto dobbiamo noi attribuire alla Chiesa di esporre le idee religiose e morali sulla politica e sull'amministrazione pubblica e i doveri morali dei candidati prima e dopo l'elezione, e degli elettori; nonchè il diritto di illuminare il popolo indicando anche chi accetta le sue dottrine e chi le combatte ([19]).

5. — *Vincolo dei suffragi.* Si adopera a vincolare i suffragi a favore o in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati colui che limita la libertà di scelta degli elettori con minaccie o timore ingiusto e con costrizioni.

Non si deve dire che vincoli i voti degli elettori il sacerdote che illumina il popolo sui suoi doveri morali e indica i candidati degni di ricevere i voti dei cattolici; nè colui che dichiara peccaminoso il voto dato ai candidati e alle liste di cui non si ha la morale certezza che rispetteranno i diritti di Dio e della Chiesa nella vita pubblica e privata; nè chi denunzia i partiti e le liste che seguono un programma contrario alle dottrine della Chiesa; nè chi ricorda ai fedeli il castigo dell'inferno destinato da Dio ai peccatori tutti, e conseguentemente anche a coloro

---

([18]) Ghiozzo Vinc., *Commento alla legge comunale e provinciale del* 1913, Milano, 1914, che riporta al riguardo le dichiarazioni dell'on. Giolitti alla camera ed espone il pensiero dell'on. Zanardelli.

([19]) Bonaventura Da Gangi, *I reati elettorali del clero*, cit., p. 356. Potremmo applicare al caso anche l'art. 33, I, della Costituzione: « L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento ». Anche la teologia morale, la teologia pastorale, il diritto canonico e le altre scienze sacre sono «scienza», e quindi godono della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione.

che esercitano male il voto o se ne astengono [20]; nè chi avverte i fedeli che non riceveranno l'assoluzione sacramentale e gli altri sacramenti della Chiesa, qualora persistano in qualche proposito peccaminoso, per esempio nella volontà di appartenere a partiti contrari alla Chiesa, poichè la negazione dei sacramenti agli indegni è uno dei più rigorosi precetti del ministero sacerdotale [21].

Che non venga vincolato il voto degli elettori con l'attività dei sacerdoti sopra descritta, appare dal fatto che il fedele rimane nella fisica libertà di credere o non credere alle loro parole, di dare o non dare il voto secondo le direttive della Chiesa, di manifestare o tacere nella Confessione sacramentale se e come ha esercitato il diritto al voto [22], eccetera.

Nessuno dice che vincola i suffragi degli elettori colui che dice nei comizi: il tale candidato o partito è contro o a favore delle Regioni, dello sciopero, della monarchia, della nominatività dei titoli azionari, della destra o della sinistra; chi vuole quindi o non vuole le Regioni, la serrata, la repubblica, ecc. chi è di destra o di sinistra voti per me e non per gli altri.

Nella stessa maniera non vincola i suffragi degli elettori chi dice o scrive che il tale partito o candidato è cattolico o anticattolico, ateo, anticlericale, è ubbidiente alla Chiesa e ne difende i diritti, o ne è nemico.

Per molti elettori, come dimostra chiarissimamente l'esperienza, le questioni terrene di repubblica o monarchia, di destra o di sinistra, di riforma agraria, burocratica e commerciale e simili, e sopratutto le questioni di un posto, una promozione, una carica [23] e simili, sono, purtroppo molto più determinanti e vincolanti il voto e la coscienza, che non la esclusione dai sacramenti della Chiesa e il pericolo della dannazione eterna.

---

[20] Poichè questa è una semplice dichiarazione dottrinale di un articolo di Fede divina e cattolica, e il castigo viene inflitto da Dio indipendentemente dall'opera del sacerdote e della Chiesa.

[21] Scrive Iemolo (l. c., p. 48): « Anche il Ministro di un culto non deve esercitare una pressione dichiarando che si deve votare per certe liste o per certi candidati, o che è vietato votare per altre liste o candidati, o che si deve astenere. Egli potrebbe ben ricordare i principi etico-religiosi, illustrare ciò che per la religione è bene o male; ma non dovrebbe mai comminare sanzioni nè promettere premi religioso-spirituali, per determinati comportamenti concreti ». Come sia possibile da un lato concedere ai sacerdoti la libertà di « ricordare i principi etico-religiosi (cattolici), illustrare ciò che per la religione è bene o male »; e d'altro lato proibire loro di dichiarare « che è peccato votare per certe liste e certi candidati e che chi vota per tali liste e candidati va incontro alle sanzioni spirituali, eterne ed ecclesiastiche, quali l'inferno e la esclusione dai sacramenti, la scomunica o la privazione della sepoltura ecclesiastica: come, dico, sia ciò possibile, confesso di non comprendere.

[22] E se ciò viene fatto in buona fede, dinanzi a Dio non si commette colpa soggettiva, secondo le regole fondamentali della teologia morale.

[23] Per non parlare del denaro o di altro.

Nè si può dire che quanto sopra si può permettere ai candidati, e non ai sacerdoti cattolici. La legge elettorale, prima dei ministri di culto, punisce i pubblici ufficiali che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori. I candidati sono per lo più parlamentari uscenti, impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici, ecc.; sono per lo più pubblici ufficiali (24), persone incaricate di pubblici servizi (25), o esercitano servizi di pubblica necessità (26), e quindi devono essere puniti così come si vorrebbero punire i sacerdoti (27).

6. — *Significato dell'abuso.* Il ministro di culto è punito se abusa delle sue attribuzioni.

Abuso significa uso illegittimo.

Come si determina l'uso legittimo dall'abuso del ministero spirituale?

Giustamente si afferma che l'indagine sull'abuso, previsto dalla legge elettorale, che proviene dalla autorità statale, deve essere fatta in base all'ordinamento giuridico dello Stato (28).

---

(24) Ministri, deputati e senatori, magistrati. Nota che anche nella campagna elettorale per la loro rielezione i parlamentari godono dell'immunità parlamentare.

(25) Impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, ecc.

(26) Avvocati, medici, ecc.

(27) Vedi sopra, note 2, 3, 4.

(28) Tribunale Padova, p. 50, e Rosini, l. c., p. 58 (cfr. sopra, nota 9).

GIOVANNI LARDONE

Ora et labora: l'arte musicale

La Chiesa, per la stessa ragione che prescrive quanto giudica necessario alla santità, alla disciplina ed alla cultura del Clero affinchè questo si tenga all'altezza del suo stato e della sua missione (cann. 124-136 C.I.C.), proibisce quanto può essere pericoloso per i Sacerdoti, o sconveniente ed incompatibile con la sua missione.

Il Can. 138 legifera: « Clerici ab iis omnibus quae statum suum dedecent, prorsus abstineant », e fa un'elencazione di attività giudicate indecorose ed inconciliabili con il decoro del Sacerdote e la santità del suo Ministero. Niun dubbio che queste disposizioni del Codice Canonico si devono osservare scrupolosamente sia in forza della virtù dell'ubbidienza dovuta alle disposizioni della Chiesa, sia ad evitare ogni occasione pericolosa, sia ancora ad eliminare l'ammirazione e lo scandalo che potrebbe sorgere nei fedeli.

Tuttavia, anche evitando ogni forma di attività indecorosa, il Sacerdote può ancora occuparsi in varie mansioni che possono integrare la sua azione sacerdotale e nello stesso fornire il miglioramento della sua posizione economica. Enumeriamo almeno le principali di queste mansioni.

* * *

L'arte musicale, ad es., è di grande sussidio per le funzioni del culto ed è perfettamente consona con la dignità e la missione sacerdotale. La Chiesa vi ha sempre attribuito grande importanza e da S. Gregorio Magno fino all'attuale Romano Pontefice ha promulgato documenti autorevoli per istituirla ed incrementarla. Ancora recentemente sono stati emanati tre documenti di grande valore: quali il *Motu Proprio* del Santo Pio X «*Tra le sollecitudini*» del 22 novembre 1903: la Costituzione Apostolica «*Divini cultus*» di Pio XI del 20 dicembre 1928: e l'Enciclyca «*Musicae Sacrae disciplina*» di Pio XII del 25 dicembre 1955, preceduta dall'altra Enciclica di Pio XII «*Mediator Dei*» del 20 novembre 1947 in cui si esponevano disposizioni mirabili circa la dottrina Liturgica e le necessità pastorali.

Il Sommo Pontefice Pio XII, con data 3 settembre 1958, ha fatto promulgare dall'Organo competente, cioè dalla S. Congregazione dei Ri-

ti, la recente *Instructio de Musica Sacra et Sacra Liturgia,* la quale presentando in sintesi i documenti antecedenti, si propone che «*facilius et securius ea quae in iisdem documentis exposita sunt, in praxim reapse deducantur*». L'autorevole Istruzione è divisa in tre capitoli che riguardano: 1) Le Nozioni Generali (nn. 1-10); 2) Le Norme Generali (nn. 11-21); 3) Le Norme Speciali. E' ovvio che non ci è possibile illustrare, anche solo sommariamente, questi capitoli: tale illustrazione richiederebbe uno studio più accurato ed approfondito delle singole disposizioni e, d'altra parte, ci allontanerebbe dall'assunto che ci siamo proposti. Daremo appena qualche accenno più direttamente connesso col nostro compito.

Col nome di *Musica Sacra* l'Istruzione comprende: a) Il Canto Gregoriano; b) la Polifonia Sacra; c) la Musica Sacra moderna; d) la Musica Sacra per organo; e) il Canto popolare religioso; f) la Musica Religiosa. Spiegato il concetto di queste denominazioni, ne viene regolato l'uso, mettendo al primo posto il *Canto Gregoriano*..

«Cantus Gregorianus est Cantus Sacer, Ecclesiae Romanae proprius et principalis: ideoque in omnibus actionibus Liturgicis non solum adhiberi potest, sed, ceteris paribus, aliis Musicae Sacrae generibus est praeferendus ».

Per *Polifonia Sacra* si intende «ille cantus mensuratus qui ex Gregorianis concentibus ortus, pluribus consertus vocibus, nullo comitante musicali instrumento, media aetate in Ecclesia Latina vigere coepit, altero dimidio saeculi XVI Petrum Aloysium Praenestinum (1525-1594) maximum cultorem habuit, et ab eximiis eiusdem artis magistris adhuc excolitur ». Questa Polifonia Sacra si può adoperare in tutte le funzioni liturgiche, purchè si abbia una Scuola che la possa eseguire artisticamente: questo genere di musica Sacra è quanto mai conveniente poichè fa sì che le azioni liturgiche siano celebrate con più solenne splendore.

La *Musica Sacra Moderna* è quella che « pluribus conserta vocibus, musicis instrumentis non exclusis, recentiore aetate, iuxta progressum musicae artis concinnata est ». Essendo direttamente ordinata all'uso liturgico è necessario che sia informata alla pietà e al senso religioso e, in questa condizione, fu ricevuta nel servizio liturgico.

Si può ammettere in tutte le azioni liturgiche, purchè risponda alla dignità, gravità e santità della Liturgia e si abbia una scuola che la possa eseguire artisticamente.

La *Musica Sacra per organo* è composta per il solo organo «quae inde a temporibus quibus tabulatum organum ad concentum magis aptum evasit, a claris magistris exculta fuit, quaeque, si leges musicae sacrae ad amussim sequatur, ad sacram liturgiam condecorandam non parum conferre potest ».

Si può adoperare per accompagnare le funzioni, specie le S. Messe,

a patto che vi sia un organista provetto e dotato di gusto e sensibilità musicale e religiosa.

Il *Canto Popolare Religioso* è quello « qui sponte sua e religioso sensu oritur quo humana creatura ab ipso Creatore ditata fuit, proinde est Universalis, apud omnes scilicet populos florens ». Questo canto essendo molto atto ad informare di spirito cristiano la vita privata e sociale dei fedeli, fu sempre sviluppato nella Chiesa fin dai primi tempi ed è ancora raccomandato caldamente perchè può favorire la pietà e rendere più decorosi i pii esercizi: anzi qualche volta si può ammettere nelle stesse azioni liturgiche secondo le indicazioni date dalla stessa Istruzione (nn. 13-14).

La *Musica Religiosa* è quella che «tum ex auctoris intentione, cum ex operis argumento et fine, sensus pios ac religiosos exprimere et movere contendit et proinde religionem valde iuvat ». Però non essendo ordinato al culto divino ed avendo un'indole piuttosto libera, non è ammesso nelle azioni liturgiche; può essere ammesso nei pii esercizi, quando si eseguiscono canti nei luoghi sacri, secondo le norme (nn. 54-55) sancite dall'Istruzione.

* * *

Dopo questa classifica l'Istruzione della S. Congr. dei Riti tratta nelle Norme speciali delle principali azioni liturgiche in cui viene adibita la Musica Sacra, cioè della Messa, dell'Ufficio divino, della Benedizione Eucaristica: dette norme per l'uso di alcuni generi di Musica Sacra quali la musica polifonica, la musica sacra moderna e il canto religioso popolare: ricorda quali sono i Libri del canto Liturgico e si occupa degli strumenti musicali e delle campane. Enumera poi le persone che nella Musica Sacra e nella Sacra Liturgia hanno una parte principale quali sono i Sacerdoti, i Chierici, i laici che hanno doti particolari, gli autori e compositori di Musica Sacra, gli organisti, i cantori sia fanculli che adulti, gli artisti musicali e via. Termina con sapienti disposizioni per sviluppare nel Clero e nel popolo la conoscenza della Musica Sacra e della Sacra Liturgia. In esse vi è un numero (n. 109) che riguarda direttamente l'insegnamento della Musica Sacra nei Seminari e negli Istituti di formazione Ecclesiastica: « Si quaedam Sacrae Liturgiae cognitio ab omnibus fidelibus requiritur, iuvenes ad Sacerdotium contendentes, plenam solidamque institutionem,cum de Sacra Liturgia in universum, tum de cantu sacro consequantur oportet ». E richiama quanto venne già stabilito, specie nella Costituzione Apostolica *Divini Cultus* del 20 dicembre 1928 e quanto è ordinato nei cann. 1364 - 1365 del Codice di Diritto Canonico che richiedono l'insegnamento del canto Ecclesiastico nei seminari.

Perciò la *Schola Cantorum* in tutti i seminari dev'essere efficiente ed idonea a formare coloro che nel Sacro Ministero dovranno poi avere la responsabilità del canto religioso ed essere i maestri di musica per i pueri cantores, per gli uomini e per quanti potranno avere una

parte attiva nelle pubbliche funzioni, e dovranno istruire le masse dei fedeli a partecipare fruttuosamente alle azioni liturgiche. Tutti i chierici di conseguenza devono frequentare la Scuola di canto, perchè tutti avranno bisogno di essere preparati al loro futuro ministero. Non si dica che non tutti hanno l'estro musicale, che non tutti hanno inclinazione per la musica, che vi sono anche gli stonati a cui la scuola di canto non può apportare molto profitto. D'accordo: ma siccome tutti dovranno a suo tempo svolgere le sacre funzioni, è necessario che tutti abbiano quel minimo di cultura musicale e di esercizio di canto che loro permetta di fare le Sacre funzioni in modo almeno decoroso. Con l'esercizio ripetuto e la buona volontà si possono correggere anche le stonature e tutti possono rendersi idonei all'esecuzione del Canto Liturgico in modo per lo meno, passabile.

Per coloro poi che hanno inclinazione per l'arte dei suoni, occorre che nel tirocinio seminaristico abbiano modo di esercitarsi nel suono degli strumenti che loro saranno utili nel futuro ministero, quali l'harmonium, l'organo ed anche il pianoforte ed altri strumenti quali il violino, il mandolino, la chitarra o gli stumenti a fiato che se non si adopereranno nelle azioni liturgiche potranno servire per festicciuole, accademie, adunate, negli Oratori o nelle tornate delle Associazioni di Azione Cattolica.

La Musica è la regina delle arti: più la si sa e più la si usufruisce, tanto più aumenta la soddisfazione personale e tanto più efficace si rende l'azione sacerdotale in mezzo al popolo cristiano.

* * *

Fortunato quel Sacerdote, che nominato parroco, vice-parroco, rettore di chiesa, cappellano, è ben preparato e può coprire convenientemente l'ufficio di organista, di maestro della scuola di canto, di insegnante di musica e magari direttore della banda locale. Con la perizia nell'arte musicale ha un sussidio validissimo per la sua missione. Alle volte anzi la sua azione è di vera necessità, data la mancanza di organisti e di cantori a cui andiamo incontro.

Le disposizioni Pontificie stabiliscono che in ogni Diocesi vi sia una *scuola di organo* onde preparare convenientemente i futuri organisti. Sono frequentate tali scuole da sacerdoti, da laici, da suore che ne traggono grande profitto: ma non possono evidentemente fornire organisti per tutte le parrocchie della Diocesi. Essi sono ordinariamente concentrati nelle città e non possono trovarsi con facilità nei centri minori e tanto meno nelle parrocchie piccole e scomode di collina e di montagna. Donde la necessità che, ove sono due sacerdoti, almeno uno possa suonare almeno l'harmonium e così rendere più decorose ed attraenti le sacre funzioni.

Anche di più urgente necessità è l'insegnamento del canto sacro ai fedeli e quindi la formazione di vere Scholae Cantorum per adulti e per fanciulli e, con le volute cautele, anche per le ragazze e le donne.

I cantori delle vecchie scuole, che pure eseguivano un canto martellato e lacerator di ben costrutti orecchi, o sono invecchiati o sono scomparsi. Occorre irreggimentare soggetti nuovi che siano dotati di voce, di una qualche inclinazione per la musica e di buona volontà e stabilire delle scuole metodiche e regolari, sia pure saltuarie, in cui essi possano formarsi adeguatamente e rendersi idonei all'esercizio del canto sacro. Chi attenderà alla costituzione di queste nuove scholae cantorum se non un parroco o vice-parroco o cappellano provetto nell'arte musicale?

Si sa che sono scuole che costano, che esigono tempo e pazienza per amalgamare soggetti diversi, per frenare le irragionevoli pretese e le inconsulte emulazioni e per formare quelle compagini corali che diano affidamento di dare buoni risultati. Ma tutto il nostro ministero è irto di difficoltà e non perciò tralasciamo di attendervi con lena, sollecitudine e costanza. Pensiamo che il canto avvicina a Dio non solo coloro che lo eseguiscono, ma coloro tutti che in qualche modo vi partecipano o anche semplicemente lo ascoltano.

Le funzioni in canto, o anche intercalate da canti, esercitano un vero fascino sulle masse e la storia di conversioni, anche recenti, ci comprova la grande influenza che il canto esercita sulle anime sbandate e lontane da Dio. Il successo dei «Pueri Cantores» che sono diventati i beniamini dell'attenzione pubblica internazionale ne è una conferma eloquente.

E' intenzione della Chiesa che, oltre alle scholae cantorum debitamente organizzate, si curi la formazione liturgica e la preparazione al canto sacro per tutti i fedeli. « Omnes, dice la recente Istruzione, quandam saltem institutionem de sacra liturgia deque musica sacra, proprio statui congruentem, adipiscantur oportet».

I fedeli devono prendere parte attiva a tutte le azioni liturgiche: dal centro stesso della chiesa gli uomini e le donne, dai luoghi a loro riservati i giovani e le fanciulle come i ragazzi dell'Oratorio e delle scuole possono concorrere con la cantoria, facendo il secondo coro, il coro popolare, a rendere più solenni le sacre funzioni. Ma occorre che siano convenientemente preparati e chi ha il compito di prepararli è ancora il parroco o vice-parroco o cappellano provetto nell'arte musicale. Il «commentatore» pure voluto dalla recente Istruzione dirigerà i fedeli nella loro partecipazione all'azione sacra, ma costoro dovranno già essere esercitati nel canto liturgico per poterne seguire le indicazioni. Ci vorranno anche qui scuole o lezioni apposite da tenersi da prima a nuclei adatti, quali i giovani e le giovani dell' Azione Cattolica, le figlie di Maria, i piccoli oratoriani: e poi saranno utili lezioni ed esercizi per tutta l'accolta dei fedeli che si potranno trovare o nel salone dell'Oratorio, o nella Chiesa stessa all'infuori delle funzioni sacre. Così tutto il popolo sarà convenientemente preparato a seguire con frutto le sacre funzioni.

E' ovvio che tutti questi uffici di organista, di maestro nelle Scholae cantorum, di istruttore dei cori e delle masse dei fedeli, richiedono tempo, fatica e spese. Perciò se il Vicecurato, il cappellano o un altro sacerdote attendono a tali uffici, compiono un lavoro straordinario ed hanno diritto ad un'equa retribuzione. Noi siamo così fatti che ricompensiamo facilmente un laico, ma difficilmente pensiamo a ricompensare un prete, tanto più se è al servizio della chiesa quale coadiutore o cappellano. Ma anche costoro, nell'attendere alla parte musicale, svolgono un'attività che, di solito, non si inquadra tra le loro mansioni ordinarie ed hanno perciò diritto ad essere convenientemente rimunerati.

La citata Istruzione dice (n. 101) essere desiderabile che gli organisti, i maestri del coro, i cantori ed i cultori dell'arte addetti ad una chiesa «operam suam pro amore Dei reddant, nullo interveniente stipendio»: e qualche volta e da qualcuno ciò si ottiene: ma non può ottenersi sempre massimamente se si tratta di mansioni continuative. Quindi — continua l'Istruzione — si eandem operam gratis praestare nequeant, iustitia christiana aeque ac caritas postulant ut superiores Ecclesiastici, iuxta varias ac probatas locorum consuetudines, servatis quoque legum civilium ordinationibus, iustam ipsis tribuant mercedem». Suggerisce anzi l'Istruzione, di stabilire una tabella delle tariffe da applicarsi in tutta la Diocesi, tenendo conto anche delle spese per la previdenza sociale.

I fondi si possono detrarre dai mezzi di cui dispone la Chiesa, essendo anche queste spese necessarie per il culto, quando non vi siano redditi o lasciti specifici per la cantoria o per l'esecuzione del canto liturgico in genere.

L'importante si è che tutti siano convinti che tra coloro che vanno retribuiti secondo giustizia e carità, vi sono anche i parroci od i cappellani che attendono a queste speciali mansioni. Sarebbe ingiusto retribuire i laici e defraudare i sacerdoti della mercede che loro spetta.

In tal modo anche i preti meno abbienti potrebbero rinforzare il loro bilancio ordinariamente striminzito e migliorare la loro posizione sociale. Inoltre costoro potrebbero avere altri emolumenti, dando lezioni di musica, di piano ecc. a studenti e giovani che, per rango sociale, o per inclinazione spiccata o per complemento di educazione, ne abbisognano. E potrebbero, con le dovute autorizzazioni e le opportune cautele, dare lezioni anche a signorine di buona famiglia, a studentesse che ne facciano richiesta. Le famiglie hanno sempre maggior fiducia nei sacerdoti che nei laici: e quando si tratta di preti competenti e serii preferiscono mandar loro i proprii rampolli per ogni genere di lezioni, comprese le lezioni di musica.

Così l'arte musicale, mentre permette al Sacerdote di aumentare la propria cultura e la propria efficacia nel ministero, mentre gli procura delle vere sodisfazioni, può fornirgli un cospicuo cespite di entrata che gli permetterà di elevare il tono della sua vita e di servire Dio, la Chiesa ed il prossimo con maggiore serenità e con vera letizia.

L. MAJOCCO

Orazione di monaco e orazione di apostolo

I - *La controversia*

In un articolo della Rivista di Ascetica e Mistica (Genn. 1959) avevo cercato di illuminare il vero volto della spiritualità ignaziana, mostrando quale è la orazione propria della Compagnia di Gesù, come risulta dai documenti delle origini e dalla pratica costante dell'Ordine.

Per verità la dimostrazione fu tutt'altro che esauriente, però, mi pareva sufficiente per poter concludere col grande storico della nostra ascesi, il P. De Guibert che: « *non esiste, per i Gesuiti, una forma unica, speciale, esclusiva di orazione, bensì esiste una orientazione specifica generale, per tutte* ».

Infatti la raccomandazione a servirci delle non poche forme di orazione proposte negli Esercizi è frequente nell'Ordine, ma senza che siano escluse le altre in uso tra le anime che Dio conduce. E' detto però esplicitamente che, qualunque sia la forma di orazione ortodossa da noi adottata, anche se non nominata negli Esercizi, *devesi riferire poi sempre in definitiva alla riforma di sè in vista dell'apostolato.* Questa è la direttiva veramente tradizionale nell'Ordine: *non fermarsi al semplice godimento saporoso della divina intimità; non orazione di monaco, ma di apostolo!*

Orbene, in sede epistolare risultò che a qualche Religioso molto rispettabile, ma di scuola ascetica diversa, tale affermazione era sonata nuova, strana, addirittura stravagante, inconcepibile, e quindi errata. Non sarà dunque inopportuno o inutile questo mio tentativo di chiarire meglio l'aspetto pratico e apostolico dell'Ascesi Ignaziana.

Dico subito che sono grato a chi mi ha fatto degli appunti, perchè mi offre l'occasione di sviluppare più ampiamente e più a fondo un problema ascetico della massima importanza proprio oggi. Infatti la originalità più evidente della nostra spiritualità fu senza dubbio di avere tracciata nettamente una via spirituale nella quale, preghiera e azione, ben lungi dall'intralciarsi, non formano che un'unica esigenza e attuazione dell'amore di Dio.

Tuttavia mi permetto due osservazioni:

1) Che la pietà ignaziana al suo primo apparire abbia potuto sembrare insolita suscitando opposizioni anche molto vive, è spiegabile, pensando alla svolta che essa veramente faceva fare alla direzione delle ani-

me fino allora in uso. Ma oggi, dopo la garanzia di quattro secoli di collaudo, con tanti frutti di santità perfino mistica non revocabili affatto in dubbio, pare che non dovrebbe più fare sorgere atteggiamenti di allarme, bensì soltanto desideri, caso mai, di studiarla meglio, per vedere di comprenderla davvero. Perchè la mia convinzione è che tutte le opposizioni dipendano semplicemente dal non avere ancora scoperto il vero volto dell'ascetica ignaziana, la quale, giova dirlo subito, *è cattolica e tomista al cento per cento.*

2) E' pure spiegabile che trovino strano l'orientamento di tutta la spiritualità in un Ordine, Religiosi che non godono di una simile eredità del loro S. Fondatore. Ad esempio, scrive Dom Gabriel Le Maître O.S.B.: « E' un paradosso pretendere di parlare di una orazione benedettina. Se infatti c'è un modo propriamente ignaziano di concepire e praticare l'orazione... se c'è una disciplina precisa dell'orazione nell'Ordine del Carmelo, non si può dire altrettanto della tradizione benedettina. Questa si caratterizza in questo campo per una evidente assenza di metodo ».

Dell'orazione domenicana poi basti vedere come il Card. Lercaro nel suo «Metodi di orazione», pur esponendo quella delle altre scuole, non la cita neppure. E il P. Raphaël Oechslin O.P., commentando le tre proprietà della pietà tradizionale nel suo Ordine — apostolica, contemplativa-teologale, liturgica — riconosce però che l'orazione domenicana non scaturisce dall'insegnamento esplicito — ma dalla figura di S. Domenico, attraverso le semplici esposizioni degli antichi cronisti.

Al contrario la Compagnia di Gesù, nata dal libro degli Esercizi, altro non è e non vuole essere che la loro attuazione pratica sempre più perfetta. Beata, quindi, che il suo S. Fondatore, come ha elaborato e steso egli stesso tutte quante le Costituzioni che le danno la struttura, così le ha fissata la spiritualità specifica che la Provvidenza le destinava nell'inserirla nella storia e nella vita della Chiesa. E basta vedere la Contemplazione del Regno di Cristo, tipica negli Esercizi, per capire quanto sia ascetico-apostolica la pietà ignaziana.

Per noi, adunque, *è sacro e intangibile il carattere apostolico proprio di tutta la nostra spiritualità,* cominciando appunto dall'orazione stessa. Che se altri stentano a capirlo, è forse soltanto perchè non hanno la grazia del nostro spirito. E allora li tranquillizzeremo ricordando loro, come ai secolari che impugnano la vita religiosa, — *non omnes capiunt istud, sed quibus datum est.*

II - *La spiritualità Ignaziana genuina*

E' certo che la dottrina spirituale di S. Ignazio è contenuta nel suo aureo libro degli Esercizi Spirituali. Ma chi credesse di conoscerla proprio a fondo avendo letto e meditato soltanto quello sarebbe lontano parecchio dalla verità. Non si possono, infatti, ignorare le Costituzioni che danno al suo Ordine la struttura spirituale non meno di quella giuridica.

Inoltre rimangono ancora lettere del Santo e testimonianze dei suoi compagni immediati, le quali ci hanno conservato le sue direttive specifiche e pratiche tanto scritte quanto orali.

In particolare poi non si può ignorare a questo riguardo l'opera del P. Nadal Gerolamo che nella istituzione della Compagnia di Gesù ha esercitato indiscutibilmente un influsso determinante. Egli conobbe S. Ignazio fin dal 1533 quando studiavano insieme a Parigi, ma per un complesso di difficoltà soprattutto soggettive non potè unirsi a lui che dodici anni più tardi a Roma. Entrato però nell'Ordine nascente, ne assimilò più di tutti le vedute, lo spirito, le direttive con tale facilità, prestezza e completezza da diventare in breve come l'«alter ego» del Fondatore.

Le sue doti di intelligenza eccezionali, la sua conoscenza profonda delle lettere classiche non meno che della teologia e della Sacra Scrittura, lo resero atto a interpretare il pensiero ignaziano nel modo più chiaro e più incisivo, e a sistematizzarlo nella forma teologica più ortodossa. I tre Generali: S. Ignazio, il P. Lajnez e S. Franc. Borgia lo nominarono Visitatore con pieni poteri per promulgare le Costituzioni in tutto l'Ordine. Dal 1553 al 1568 per tre lustri percorse tutte le province della Compagnia per uniformare le consuetudini di tutte e fissarle.

Le opere che di lui ci rimangono sono: Istruzioni, Scritti apologetici, Note d'orazione, un Trattato di spiritualità, e in particolare ben 5 Istruzioni sulla Orazione propria della Compagnia. Il P. Nadal non appare mai creatore nei suoi scritti; egli non fa che sviluppare con fedeltà intelligente e chiara il pensiero del padre suo. Per questo lo si è potuto chiamare il portavoce o altoparlante di S. Ignazio. Ma egli ha saputo abilmente strappare al mutismo geloso del Santo non poche confidenze sulla vita interiore e mistica di lui; e queste, per il nostro ammaestramento sono della massima importanza, perchè, tra l'altro, ci mostrano *la realizzazione pratica nel santo dell'arduo connubio tra orazione e azione.*

Anzitutto il P. Nadal erige come principio che Dio, nella sua mirabile provvidenza, comunica ai Fondatori di Ordini delle grazie del tutto speciali che costituiscono come la caratteristica della missione particolare che essi sono incaricati di svolgere nella storia della Chiesa. Ma, dal momento che molti altri generosi sono chiamati e associati alla realizzazione di quel particolare ideale di santità e di apostolato, si deve ammettere che quelle grazie particolari sono destinate a perpetuarsi anche nei figli, almeno nella parte che è specifica alla loro vocazione.

Orbene, se la caratteristica di S. Ignazio fu di ardere di una sete tutta particolare, dinamica e ineguagliabile per il servizio di Dio nell'aiuto delle anime, fino a strapparsi spesso alle dolcezze della Contemplazione per soccorrere quelle, bisogna dire che essa sete è stata accesa in lui dalla sua pietà specifica, e potenziata dalle illustrazioni mistiche che così spesso lo illuminavano e dirigevano. Ma S. Ignazio ebbe il dono

eccezionale di essere «*contemplativus in actione*». Ne segue che i suoi figli, per essere tali, hanno possibilità e dovere di realizzare in sè stessi la medesima forma di pietà.

Così infatti si esprimeva il P. Nadal: — « Noi crediamo che questo privilegio accordato al P. Ignazio lo è stato pure a tutta la Compagnia, e confidiamo che la grazia di una tale preghiera e contemplazione ci è offerta a tutti nella Compagnia, e affermiamo che essa è legata alla nostra vocazione ».

La Compagnia ha ricevuto una grazia di orazione speciale che non è comune a tutti. Essa dovrà dunque darsi all'orazione e all'attraimento dello Spirito Santo, per concepire una sete inestinguibile di aiutare i prossimi. *L'orazione ha un bell'essere in sè stessa; ma se le mancasse questo desiderio, sarebbe dannosa nella Compagnia.*

E poichè è così, mettiamo la perfezione della nostra orazione nella contemplazione estesa al prossimo mediante i ministeri della nostra vocazione; *ministeri che senza difficoltà noi preferiamo ai gusti e alle soavità dell'orazione*». (Mon. Hist. S. J. Nadal IV).

Quindi: sia pure che l'unione intima e continua con Dio in mezzo al più dinamico apostolato sia stata vissuta dal nostro S. Fondatore per influsso soprattutto dei suoi favori mistici; tuttavia ciascuno dei suoi figli la può e la deve rivivere sul piano più modesto della semplice fede, ma non meno meritorio, nella fusione sapiente dell'orazione con l'azione.

III - *Questione inutile di preminenza*

Dopo quattro secoli di attività apostolica non infruttuosa della Compagnia di Gesù, c'è ancora chi trova da deplorare che essa subordini ogni forma di orazione, compresa quella infusa, all'azione dell'apostolato.

Intendiamoci: vogliono i nostri distinti arguenti soltanto rilevare che altri Religiosi godono il retaggio di forme d'orare più elevate della nostra? Non abbiamo nessuna intenzione di contestarlo! Anzi proprio per suggerimento esplicito del nostro S. Fondatore, noi benediciamo e ringraziamo il Signore che favorisce in modo così distinto altri nostri venerati Confratelli nel suo servizio.

Il nostro Ordine quando nasceva non si è attardato in questioni eleganti su quale fosse, assolutamente parlando, la orazione più perfetta; *ma si è prooccupato soltanto di scegliere e fissare come tradizione quella che corrispondesse meglio alla sua indole e alla sua missione.* E non ha avuto bisogno di cercarla altrove perchè la Provvidenza, non gli accorgimenti umani, l'aveva già preparata proprio per esso e gliela faceva trovare nella esperienza stessa fatta dall'uomo destinato a fondarlo.

Una fedeltà indefettibile ed eroica all'appello di Dio attraverso le più disparate vicende, fu ciò che pose S. Ignazio nella condizione più fortunata per discernere ben chiaro la sua vocazione e tutta la portata di essa. Pertanto, non da considerazioni teoriche o da imitazioni estranee, ma proprio e soltanto da quella sua esperienza soprannaturale ed

eccezionale, tutta la nostra vita di pietà ha ricevuto il suo orientamento che costituisce la grazia specifica della nostra vocazione.

E si badi: nè negli scritti di S. Ignazio, nè in quelli del suo interprete il P. Nadal, mai è questione di modi di orare propriamente detti; e voglio dire che, pur venendone proposti parecchi, nessuna forma esplicita di orazione, sia essa ordinaria o straordinaria, è mai dichiarata specificatamente o propria o contraria al nostro istituto. E' detto invece ben chiaro che, dal momento che il nostro spirito è essenzialmente apostolico, *l'orazione deve essere diretta in questo senso di farci apostoli, altrimenti ci ruba il tempo e ci distoglie dai ministeri proprii della nostra vocazione.*

E' evidente che si reagiva alla tendenza non cristiana verso la Contemplazione in modo esclusivo, tendenza abbastanza diffusa allora da riuscire perfino a contaminare qualche membro della Compagnia da altre scuole. Ne riparleremo!

Ciò posto non esito a dichiarare: se questo indirizzo della nostra pietà pare a qualcuno che, assolutamente parlando, sia meno perfetto, per noi non ha quasi importanza. A noi basta la coscienza di ciò che quattro secoli di storia ci riconoscono: cioè che *proprio in virtù di tale spirito apostolico l'Ordine Ignaziano è stato in grado di apportare alla Controriforma cattolica il contributo più valido, e forse anche quello decisivo.*

Ma poi: è dimostrato che il mezzo in sè più perfetto riesca sempre anche il più opportuno ed efficace? A questo proposito mi si permetta di riportare un giudizio, forse un po' severo, di un domenicano sul suo Ordine stesso: « L'Istituzione domenicana — scrive il P. Regamey O.P. — è per sua natura più atta di altri organi ausiliari della Gerarchia Apostolica — clero secolare o congregazioni religiose — a fare raggiungere il fine (dell'opera apostolica). Ma questo dobbiamo dirlo con infinita riserva, perchè l'istituzione domenicana non porta i suoi frutti che a condizioni spesso quasi impossibili... Alla fine del suo primo secolo aveva già perso la sua larghezza e adattabilità, insieme alla sua potenza creatrice e al suo slancio ». (Principi domenicani di spiritualità in «Spiritualità Cattolica»).

Si riconosca dunque la necessità di tenere conto dei dati di fatto in cui tocca vivere; altrimenti si potrebbero rimproverare i fortunati detentori di orazione più perfetta, di non avere saputo in definitiva esercitare un apostolato molto più efficace del nostro, o anche solo che non sia fiorito nei loro conventi un numero molto maggiore che da noi di anime veramente sante e mistiche.

IV - *Questione della Contemplazione genuina*

L'indirizzo ascetico-apostolico di tutta la pietà ignaziana è stato criticato, prima di tutto, da un distinto Religioso il quale fa notare: —

La Contemplazione genuina è più purificatrice e apostolica di tutte le meditazioni metodiche.

Mi voglia perdonare l'illustre arguente se oso fargli presente che S. Ignazio, mistico autentico e maestro di orazione esimio quant'altri mai, non aveva bisogno di imparare da noi. Tant'è vero che proprio a questo proposito ha lasciato scritto nelle Costituzioni che dobbiamo fare molto più conto dei doni e dei mezzi soprannaturali e affidarci ad essi, che non a quelli umani anche più squisiti. Ed egli personalmente aveva sperimentato che esistono consolazioni e illustrazioni spirituali fittizie le quali impedivano a lui di studiare per diventare sacerdote e apostolo.

Ciò posto, rispondo: l'affermazione enunciata è senza dubbio esatta; ma per essere a proposito bisognerebbe che ogni orazione fosse genuina: ossia che bastasse pregare in qualunque modo, per avere quei frutti preziosi.

Invece chi dice — la Contemplazione genuina è più purificatrice... ammette implicitamente che essa può non essere genuina, quindi non purificatrice e non apostolica. E difatti la Compagnia mentre nasceva assisteva terrorizzata ai vuoti paurosi operati dalla rivolta protestante proprio anche negli Ordini Contemplativi; segno evidente che l'orazione di quei religiosi non era davvero genuina.

Ora: un direttore spirituale merita lode quando mette in guardia le anime divote dalla illusione di una pietà di sola fantasia e di solo sentimento. E la Compagnia, quando inculca ai suoi figli di tendere sempre con la loro orazione a quei frutti preziosi di purificazione e potenziamento apostolico, si preoccupa appunto che la loro pietà sia genuina. Questo merita biasimo?

Si tenga presente che era proprio per mancanza, o almeno, per insufficiente diffusione di direttive ascetiche sicure e pratiche che, mentre il Protestantesimo assaliva la Chiesa, si potrebbe dire, dall'esterno, i così detti *Illuministi* ne dissolvevano tutta la pietà dall'interno.

E a questo punto è doveroso precisare che di un'altra cosa invece S. Ignazio avrebbe avuto bisogno davvero e gli è mancata parecchio: *imbattersi in teologi più calmi e più oggettivi.*

Fissi a non vedere nella nascente Compagnia altro che un covo di eretici cospiratori, quei suoi contemporanei lo avevano già deferito e fatto processare dalla S. Inquisizione ben otto volte, prima che egli diventasse Generale dell'Ordine. E come trovo nell'Historia de los Ejercicios (Vol. 2°) del P. Iparraguirre S. J., quello che ai loro occhi offuscati segnava l'evidente punto di sutura tra noi e gli Illuministi era proprio quella direttiva che si legge negli Esercizi di — *lasciare che il Creatore operi immediatamente con la creatura e la creatura col suo Creatore —.*

Non stupisca dunque se, come già altri ha rilevato, da tutta l'ascetica ignaziana sembra trapelare un senso di diffidenza e quasi paura della mistica. Il fenomeno non era esclusiva nostra; ma forse non ha lasciato traccia in scuole di tradizione meno continua. In quegli anni di

agitazione e confusione generale, il terrore dell'eresia era tale che teologi di primo piano, quale un Melchior Cano O.P., *non esitavano a interdire perfino che si insegnasse al popolo semplice la dottrina sull'orazione.* Per noi, quindi, in un clima così rovente di sospetti non era davvero eccessiva ogni premura di differenziarci dagli « *alumbrados* ». E se paura vera c'è stata, contribuirono ad incutercela proprio quei processi continuati.

Ad ogni modo quella paura non ha davvero alterato le idee base, se più tardi la divozione al S. Cuore ci trovò disposti meglio di altri ad accoglierla; e il suo opposto, il rigorismo antiaffettivo dei Giansenisti ci trovò particolarmente attrezzati e pronti a combatterlo efficacemente.

V - *L'orazione pratica è storicamente cattolica si può dire che l'orazione non è un fine ma un mezzzo?*

Veniamo all'obiezione che, se fosse vera, demolirebbe tutta l'ortodossia dell'ascetica ignaziana.

Nella sua prevegole opera «Le tre età...» il P. Garrigou-Lagrange O.P. (Vol. IV, cap. XV) diffida e denunzia coloro che « svisano l'insegnamento tradizionale col dire che il fine principale e primario della vita apostolica sia l'azione apostolica... e che invece la contemplazione amorosa dei misteri della fede non sia che un semplice mezzo subordinato all'azione. Invece, la contemplazione, lungi dall'essere un mezzo subordinato, è una causa eminente da cui l'azione apostolica ha il suo valore profondo. E' troppo evidente che qui in terra nulla è più elevato dell'unione con Dio per mezzo della contemplazione e dell'amore ».

Questa è la grande autorità che ci è stata messa contro; ma invano perchè chi l'ha fatto, se avesse letto più avanti e prima, si sarebbe accorto che il distinto autore confuta sè stesso. Leggiamo infatti nel « Le tre età... (Vol. 1, pag. 23): « I santi di vita attiva hanno avuto normalmente la Contemplazione infusa abbastanza frequente... benchè questi santi differiscano dai puri contemplativi nel senso che *in essi questa Contemplazione infusa è ordinata più immediatamente all'azione* ».

E non si pensi che tale dottrina gli sia come sfuggita dalla penna, perchè in almeno altri due passi della stessa opera (Vol. 1, pag. 221; Vol. 3 pag. 389) si ripete: « Nella vita mistica i doni... appariscono negli uni sotto una forma distintamente contemplativa, e in altri, come in S. Vincenzo de' Paoli, *più ordinata all'azione* ».

Di poi faccio presente, insieme col P. De Guibert S. J. (in Revue d'Ascetique et Mist. 1930, pag. 344) che *l'idea di una preghiera mentale, orientata verso la riforma della vita, l'acquisto delle virtù, e l'attività apostolica, non è stata la trovata e la privativa di qualche asceticista* (leggi: Gesuita) *dell'inizio del secolo* XVII, come vorrebbe il Bremond.

Troviamo questa dottrina alla scuola di S. Giovanni della Croce: « La preghiera non è un fine, ma un mezzo (P. Innocenzo di S. Antonio) » « La Contemplazione è il mezzo più efficace per giungere alla vera san-

tità. Non si creda, quando si è arrivati alla Contemplazione, di avere raggiunto la meta, se non si arriva pure al possesso delle virtù. (P. Antonio della Croce) ».

La troviamo nei libri del P. Luigi Granada della scuola domenicana, che ebbero sì grande influsso: « Questo esercizio dell'orazione è estremamente adatto affinchè l'uomo possa riformare la sua vita » (Libro d. orazione l. 1, c. 1, n. 5).

La troviamo ancora questa ascetica e pietà indirizzata tutta all'apostolato molto esplicitamente in S. Teresa d'Avila. I suoi scritti ci mostrano che essa conduce i suoi religiosi verso le vette della perfezione per la strada della contemplazione: tutti devono essere contemplativi. Ma *questi contemplativi devono tutti diventare apostoli*, ed essa « non ammette al suo seguito le anime che vi venissero solo per apprendere le vie dell'orazione e il segreto della intimità divina; al di là di G. C. essa addita a tutte la Chiesa, e le vota tutte al servizio di essa ». (P. Marie-Eugène O.C.D.: Je veux voir Dieu, I, c. 8°).

E scrive essa stessa: « E' per questa opera che Dio vi ha riunite qui, è questa la vostra vocazione, questi sono i vostri affari, tale deve essere l'oggetto dei vostri desideri e lo scopo delle vostre preghiere (Cammino Spirit. C. I, p. 585). — *Il giorno in cui le vostre preghiere, i vostri desideri, le vostre discipline, i vostri digiuni non tendessero a questo fine, sappiate che voi non raggiungete lo scopo per cui il Signore vi ha riunite qui* (Ivi, C. III, p. 599) ».

Il nostro B. Pietro Fabro, insigne mistico della nascente Compagnia, così giustifica questa orazione apostolica: « Capita spesso che noi cerchiamo Dio soprattutto nella preghiera per trovarlo poi nelle opere. Ma colui che cerca e trova lo spirito di Cristo nelle opere di bene progredisce in modo più solido che colui che si occupa della sola preghiera. Si potrebbe dire che chi possiede Cristo nella pratica delle opere di bene e colui che lo possiede nell'orazione sono come chi lo possiede in effetto e chi lo possiede con l'effetto.

Che la tua vita, dunque si appoggi a Marta e a Maddalena, in modo che se talora hai da esercitare l'una delle due vite, contemplativa o attiva, lo faccia non per sè stessa, ma in vista dell'altra, ossia: *praticare l'orazione come mezzo per meglio operare, e fare le buone azioni per meglio pregare.* Però dico che sarà meglio in genere che tu diriga tutte le tue orazioni allo scopo di accumulare buone azioni che non il contrario. Questo sia detto in considerazione della vita mista della Compagnia » (Memoriale B. Fabri - p. 126).

E il Dottore S. Alfonso non ha composto un intero trattato sul «Gran mezzo della preghiera»? Ma veniamo alle prove teologiche!

(*continua*)

UMBERTO DA ARIENZO

La proibizione dei libri

Nel *Perfice Munus!* del 1 novembre 1959, n. 635, pubblicammo un articolo dal titolo qui sopra indicato, nel quale promettevamo di ritornare sull'argomento perchè convinti di non averlo trattato esaurientemente. In detto scritto infatti ci trattenemmo particolarmente sull'origine della proibizione dei libri e sui motivi che la giustificano da parte della Chiesa; ma, evidentemente, non sono questi i soli aspetti dottrinali e legali interessanti tale argomento, ma ve ne sono altri, come per es. conoscere chi ha l'autorità nella gerarchia ecclesiastica di emanare precetti proibitivi al riguardo, quale ne è il correlativo dovere dei fedeli nell'osservarli ecc. ecc. Ora, con questo nuovo scritto, ci proponiamo appunto di colmare il vuoto lasciato precedentemente.

Iniziamo senz'altro a parlare dell'autorità ecclesiastica competente in questa materia di proibizione libraria.

Prima di tutto è bene ricordare che il Diritto Canonico impone un obbligo di denunzia agli Ordinari diocesani, o direttamente al S. Ufficio, di tutti i libri perniciosi a tutti i fedeli; e ciò molto giustamente poichè a tutti deve premere la conservazione inalterata del patrimonio della nostra fede e della nostra morale cristiana. Particolarmente, però, si capisce, sono tenuti ad un tale dovere i chierici, specialmente se costituiti in dignità o eminenti per cultura. Per un titolo tutto speciale vi sono tenuti i legati della S. Sede ed i rettori delle università cattoliche (can. 1397, § 1).

Il diritto vero e proprio della proscrizione della stampa cattiva viene esercitato, per tutta la Chiesa, dal Romano Pontefice, dal Concilio Ecumenico o dalla S. Congregazione del S. Ufficio; e, per il proprio territorio, dagli Ordinari dei luoghi.

Il S. Ufficio nel giudicare i libri ritenuti pericolosi per la fede e la morale si serve dell'opera dei Cardinali e dei Consultori, che fanno parte della stessa S. Congregazione. Tutta la pratica, che ne risulta da una tale consultazione, viene poi sottoposta al Sommo Pontefice, a cui appartiene, anche come Prefetto della detta Congregazione, approvarla o rimandarla per un nuovo esame, o addirittura sospendere ogni cosa. Decisa la condanna viene resa di pubblica ragione attraverso un comunicato di stampa dell'Osservatore Romano e degli «Acta Apostolicae

Sedis», ed i libri che ne sono andati soggetti vengono inseriti nello «Indice dei libri proibiti». Oltre a questi libri vengono anche inseriti nell'Indice dei libri proibiti i libri condannati nominatim con lettere apostoliche, i quali non hanno nulla a che vedere coi precedenti, e la loro condanna è ritenuta molto più grave, come appare dall'annessa sanzione canonica, che è la scomunica *speciali modo* riservata alla S. Sede.

I Vescovi residenziali sia singolarmente presi, che riuniti in Concilio, hanno il diritto ed il dovere di condannare i libri cattivi sparsi per le proprie diocesi (can. 1395, § 1), coll'obbligo però di deferire alla S. Sede le pubblicazioni che richiedono un esame difficile o che, per l'importanza o la diffusione, possono essere proscritte efficacemente soltanto dalla suprema autorità ecclesiastica (can. 1397, § 5). Inoltre viene ad essi consigliato, sempre dal Diritto Canonico, di vigilare direttamente o mediante sacerdoti idonei sulla stampa che man mano si pubblica o si vende entro l'ambito del proprio territorio (can. 1397, § 4). Quest'ultima esortazione fu ricordata agli Ordinari dei luoghi anche dal S. Ufficio, che, con una istruzione diramata in data 3 maggio 1927 (AAS., 19, pp. 18689) li consigliava di sorvegliare su tutti gli scritti, stampati o pubblicati nelle loro diocesi, e di segnalare ai fedeli i libri proibiti «ipso iure», di cui abbiamo dato un elenco nell'articolo già pubblicato. Su questo stesso argomento il S. Ufficio vi ha fatto spesso ritorno (il più recente intervento è del 17 aprile 1947), in cui ricorda in modo particolare il diritto ed il dovere che hanno i detti Vescovi, in forza del can. 1397, di proscrivere i libri meritevoli di condanna.

Sempre in riferimento ai soli propri sudditi hanno uguale diritto e dovere di condannare libri perniciosi l'Abbate di un monastero *sui iuris*, il Superiore Generale di una religione clericale esente col suo Capitolo o Consiglio, e trattandosi di pericolo imminente, anche altri Superiori maggiori subalterni, col proprio Consiglio, purchè, al più presto possibile, costoro informino il loro supremo moderatore delle urgenti misure adottate (can. 1395, § 3).

Alla proibizione dei libri condannati dalla S. Sede sono tenuti tutti i fedeli ovunque si trovano ed in qualsiasi lingua siano scritti (can. 1396); anche se chierici, eccetto i Cardinali, i Vescovi e gli altri che vengono sotto il nome di Ordinari. Non restano vincolati da tale proibizione, come sembra accertato fra gli autori, gli acattolici, nati nello scisma o eresia, almeno in quanto legge positiva ecclesiastica.

Se la stessa proibizione fa capo agli Ordinari dei luoghi vi sono obbligati i soli loro sudditi. Diversi canonisti esimono da una tale obbligazione i religiosi, che godono del privilegio dell'esenzione, ma non ve ne mancano anche di quelli che li ritengono obbligati; comunque, è ovvio, che detti religiosi sono tenuti alle proibizioni dei loro rispettivi superiori.

Ogni proibizione di libri comporta il divieto di leggerli, di ritenerli, di venderli, di tradurli in altra lingua, d'imprestarli o comunque co-

municarli con altri, senza uno speciale permesso (can. 1398, § 1). Nè si può ripubblicare un libro proibito se prima non vi siano state apportate le necessarie correzioni e ne abbia data licenza il superiore che lo aveva condannato, il successore o il competente suo superiore (can. 1398, § 2).

La proibizione di cui parliamo, in ragione della gravità morale, è da inserirsi fra quei precetti ecclesiastici, che obbligano sotto pena di peccato mortale, ammettendone la gravità di materia. E' quindi peccato mortale ritenere un libro proibito per oltre un mese, leggerlo anche solo in ciò che costituisce pericolo grave di peccato, e, trattandosi di cose oscene, anche la sola lettura di qualche pagina.

Se, invece, il libro non è molto pericoloso, o è proibito perchè riferisce nuove apparizioni, miracoli ecc., senza la dovuta approvazione ecclesiastica, è solo peccato veniale leggerlo.

Gli editori poi dei libri degli apostati, eretici o scismatici, che propugnano apostasia, eresia o scisma, come i fedeli che questi libri difendono o scientemente detengono o leggono incorrono nella scomunica riservata in modo speciale alla S. Sede. Nella stessa scomunica cadono pure i fedeli che, senza licenza, leggono, scientemente ritengono o diffondono i libri nominatim proibiti con lettere apostoliche, come già sopra abbiamo accennato. Gli autori o editori di libri della S. Scrittura o di note e commenti ad essa, se non sono premuniti della dovuta licenza, incorrono nella scomunica non riservata (can. 2318).

Inoltre recentemente il S. Ufficio, con decreto del 28 giugno 1949, ha proibito *ipso iure*, a norma del can. 1399, tutta la stampa comunista (libri, riviste, giornali) che, col suo ateismo dialettico tenta di scalzare le fondamenta della religione cristiana, ed ha comminata la scomunica *latae sententiae reservata speciali modo* alla S. Sede, a coloro che professano, difendono o diffondono la dottrina materialistica ed anticristiana del marxismo (AAS, 41, p. 334).

Alla proibizione positiva della chiesa della stampa perniciosa bisogna aggiungere, ancora, il precetto naturale che vieta la lettura di qualsiasi libro che possa riuscire pericolosa alla fede ed ai buoni costumi, per il dovere che ognuno ha di allontanare da sè ogni pericolo spirituale. E giacchè questo precetto si fonda su detto pericolo spirituale ne consegue che va soggetto a proibizione tutto quello che possa essere nocivo all'anima del lettore, senza limitazione alcuna. Si tratti cioè di stampati o manoscritti, voluminosi o non voluminosi, letti direttamente o ascoltandone la lettura, purchè pericolosi, sono, per sè, sempre proibiti.

Evidentemente questo precetto è per ciascun lettore più o meno grave in ragione della maggiore o minore pericolosità soggettiva e cessa del tutto quando non vi sia pericolo alcuno di perversione. Chiaro è pure che una lettura può per uno non essere perniciosa e per un altro sì, per cui questi è tenuto al precetto naturale del divieto di leggere, ma non quello. Non è così invece per il precetto ecclesiastico, che es-

sendo emanato a cautela di un pericolo generale, si è tenuti ad osservarlo anche quando non sia soggettivamente pericoloso (can. 21).

A complemento di questo argomento non ci resta che aggiungere qualche proibizione circa la possibilità di poter usare dei libri proibiti. Nonostante la proibizione suddetta, infatti, si può avere la licenza di leggere e ritenere libri proibiti.

Alcuni hanno questa facoltà dallo stesso Diritto «ipso iure», ed altri per speciale concessione. In forza dello stesso Diritto non sono obbligati alla proibizione dei libri i Cardinali, i Vescovi, anche se soltanto titolari, e gli altri Ordinari, purchè usino le necessarie cautele (can. 1401). Ugualmente dal Diritto Canonico viene concesso l'uso delle versioni in lingua volgare delle SS. Scritture e le loro edizioni pubblicate dagli acattolici, a coloro che siano dediti a studi teologici o biblici, purchè detti libri non presentino deficienze dal lato dell'integrità e della fedeltà, e che nelle eventuali e relative prolusioni non vengano impugnati i dommi della fede cattolica (can. 1400).

Per speciale concessione possono leggere i libri proibiti quelli che l'hanno ottenuta dalla competente autorità. Solo il Papa ed il S. Ufficio concedono licenza di leggere o conservare i libri proibiti «ipso iure» o con decreto della S. Sede.

Gli Ordinari, se non godono di particolari facoltà, possono concedere un simile permesso ai propri sudditi per singoli libri ed in casi urgenti; ed anche se premuniti di una generale facoltà della S. Sede di permettere ai loro sudditi di leggere e ritenere libri condannati dalla stessa S. Sede, non la devono concedere che a sudditi scelti e per giusto e ragionevole motivo (can. 1402).

Ampio potere hanno invece, limitato soltanto dal diritto naturale e da un eventuale intervento del S. Ufficio, circa i libri proibiti da loro e dai predecessori. Per sè neanche la licenza generale concessa dalla S. Sede autorizza a leggere i libri condannati dall'Ordinario, se l'indulto apostolico non si estende espressamente a tutti i libri da chiunque proibiti (can. 1403, § 1).

Infine facciamo notare che di solito non si suole concedere licenza per quei libri che trattano di proposito cose oscene; e che ogni licenza concessa non esime alcuno dalla proibizione del precetto naturale di astenersi da qualsiasi lettura che costituisca prossimo pericolo spirituale, e che è data sempre coll'obbligo di tener ben custoditi i libri proibiti, affinchè non pervengano nelle mani di altri.

ANTONIO RE

Vangeli Domenicali

EPIFANIA (S. Matteo II, 1 - 12)

Osservazioni al testo:

I magi costituivano dapprima una casta sacerdotale nel regno dei Medi. Divennero poi i seguaci della dottrina di Zaratustra (Zoroastro) e i sacerdoti nel regno persiano degli Achemenidi. Si devono distinguere dai Magi babilonesi, che ebbero pure grande importanza come alti funzionari del regno e consiglieri dei re. Nel V. Testamento sono chiamati Caldei e si occupavano particolarmente di astronomia e di astrologia. Al tempo di Alessandro Magno formano anch'essi una casta sacerdotale, e da allora le due caste furono tra loro assimilate. I magi di cui parla il Vangelo sono babilonesi o Caldei, ossia uomini saggi esperti di astronomia. Vengono dalla Babilonia oppure dall'Arabia settentrionale. (Cfr. *Schmid* - L'Evangelo sec. S. Matteo pag. 61).

La stella: si tratta di un fenomeno soprannaturale poichè essa accompagna i magi fino a Betlemme percorrendo la direzione nord-sud contrariamente a quella naturale degli astri est-ovest.

Il termine adorazione dei Magi non va preso in senso stretto (*Schmid* - Ib.)

Epifania manifestazione di Cristo

Originariamente con festività odierna si celebrava la nascita del Signore, si tratta quindi di una festa più antica del Natale: attualmente è la seconda festa solenne del Tempo Natalizio e ne è la chiusura.

La Chiesa esalta oggi la natura invisibile del Bambino del presepio. Egli è il Signore-Dio e Re. E la sua grandezza è manifestata, secondo la liturgia, in tre modi: 1) la venuta dei Magi al presepio, 2) la testimonianza resa dal Padre Celeste nel Battesimo all'inizio della vita pubblica, 3) il primo miracolo di Gesù ricordato nel S. Vangelo alle nozze di Cana.

La venuta dei Magi è un po' il cammino di ciascuno di noi verso il Cristo. Dio ci previene «Nessuno può venire a me (Cristo), se il Padre non lo attira» (Giov. 6, 44), ci mette sulla strada con la sua grazia, ci accompagna e ci conforta. Dio ci chiama attraverso mille voci; tocca a noi saperlo individuare e soprattutto seguire. «Abbiamo visto la stella»

della parola di Dio; essa ci deve fare da guida nella notte della vita terrena; è essa che dà forza contro tutte le difficoltà e gli inganni del cammino e contro le intimidazioni e le insidie dei vari Erodi.

La Grazia ci fa scoprire il Verbo nei segni delle parole umane del Vangelo: è sempre una rivelazione nuova quella che troviamo nelle diverse letture del testo. Ce lo fa scoprire nella Chiesa ed in modo particolare nell'Eucarestia nella quale Gesù con la sua amorevole vicinanza si fa nostra guida. Ce lo fà scoprire nei volti martoriati e sofferenti dei nostri fratelli coi quali ha voluto in un certo senso identificarsi, camminando sulle nostre stesse strade.

Se seguissimo sempre questa stella! Un giorno essa si fermerà per indicarci la Casa, quella del Padre Celeste dove ci attende il grande «festino» per l'eternità. Là incontreremo il Padre e lo vedremo non più nell'oscurità della fede ma nello splendore della Divinità: sarà la suprema Epifania. Allora ringrazieremo di aver seguito la stella e di non esserci lasciati distrarre dai fantasmi della notte; le difficoltà ed i sacrifici del cammino scompariranno nella gioia infinita della ricompensa.

Quasi ad assicurarci con una testimonianza che viene non da uomini che hanno creduto ma da una voce del cielo, quella del Padre, la Chiesa ci ricorda l'epifania del Battesimo di Gesù. «Questo è il mio Figlio diletto» (Matt. 3, 17).

Seguiamo questo Figlio, mettiamoci sotto la sua guida. Lui il Figlio prediletto conosce la strada, seguendo Lui non potremo sbagliare. Sforziamoci di conoscerlo sempre meglio per mezzo della lettura e della meditazione del Vangelo, ascoltiamo con attenzione la parola di Dio che viene comunicata attraverso la predicazione e facciamone tesoro. Controlliamo sovente se veramente camminiamo sulla strada giusta con uno schietto esame di coscienza, facciamo tacere tutte le voci del nostro orgoglio, della nostra vanità per ascoltare la voce del Padre, guardiamo a questa stella e su di essa regoliamo il nostro cammino.

Non basta conoscere; è necessario praticare. Ecco il terzo insegnamento sul quale la Chiesa richiama la nostra attenzione ricordandoci la terza manifestazione di Gesù, alle nozze di Cana. La Madonna ha detto ai servi: « Fate tutto quello che vi dirà » (Giov. 2, 5).

Se i Magi si fossero accontentati di contemplare la stella e non si fossero mossi non avrebbero scoperto il Signore. A noi inginocchiati davanti al presepio la Madonna ripete quanto disse ai servi di Cana: «*Fate* tutto quello che vi dirà». Gesù durante tutto l'anno liturgico ci ripeterà tante cose; ci dirà che per seguirlo è necessario rinunciare a noi stessi, alle nostre passioni, prendere la nostra croce, non quella di nostro gusto, ma quella che Lui ha preparato per noi per quel giorno, quella che fa soffrire di più; ci dirà di seguirlo per ora nelle umiliazioni per essere compartecipi nella gloria della Casa del Padre. Se ascoltiamo la Madonna si compirà anche per noi il miracolo. L'acqua delle nostre

azioni naturali, della nostra vita comune sarà trasformata nel vino della vita eterna.

Epifania attuale di Cristo e nostra epifania

Gesù continua la sua epifania attraverso il tempo nella Chiesa. Essa come Gesù ha il duplice aspetto umano e divino. Non fermiamoci alle apparenze umane, sappiamo vedere la testimonianza che rende a Gesù. Essa parla e vive di Cristo, fà sentire la voce di lui sotto il suono di altre voci umane, sotto i veli dei Santi Segni ci comunica la sua vita. Nella vita dei suoi figli migliori, i Santi, fà brillare la luce di Gesù nella società. Ci chiede come impegno che anche noi nella nostra vita sappiamo essere una epifania di Gesù per gli altri nostri fratelli, rendendo presente e manifesto Gesù nella nostra casa, nel nostro ambiente di lavoro ed a tutte le persone che per qualsiasi motivo vengono a contatto con la nostra esistenza.

Guai a noi se anzichè manifestare Gesù lo abbiamo oscurato impedendo o rendendo più difficile ai nostri fratelli il ritorno alla Casa del Padre. Chiediamo umilmente al Signore che ci preservi da una simile disgrazia.

I DOMENICA DOPO L'EPIFANIA

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA (S. Luca II, 42 - 52)

Osservazioni al testo:

Il testo odierno va letto in continuazione e nello spirito, quasi un ampliamento della storia dell'infanzia di Gesù come l'ha narrata S. Luca, ed in modo particolare della "Presentazione". Confronta la struttura affine dei due brani. (*v. E. Galbiati*: Esegesi degli Evangeli Festivi, in Bibbia e Oriente, 1960 I, pag. 21).

"Nei disegni della Provvidenza come nel disegno Ideologico dell'Evangelista, il lato doloroso di questo episodio è la prima realizzazione della profezia di Simeone ed un anticipo della desolazione della Madre durante la Passione" (Id., *ivi*, pag. 23).

Lo stesso Autore vede nella risposta di Gesù un "bisticcio" di parole. "Tuo Padre con me ti cercava" aveva detto la Madonna ed il Figlio: "Devo essere in casa di mio Padre", risponde, passando da un piano di inquietudine paterna e materna ad un piano totalmente diverso (Id., *ivi*).

La Famiglia di Nazaret modello della famiglia cristiana

1) Col presente brano la Chiesa richiama la nostra attenzione sulla Sacra Famiglia, tipo e modello di ogni famiglia cristiana. E' su questo modello che vanno prese le misure per costruire cristianamente queste cellule della società che sono le famiglie.

Attualmente si ha l'impressione che l'evoluzione sociale ed economica abbia contribuito, in maniera considerevole, a spogliare la famiglia moderna di quei vincoli materiali che per il passato contribuivano potentemente a mantenere una certa unità, almeno esterna nella piccola comunità della famiglia. Tali vincoli materiali potevano, in alcuni monti di critici, sostituire per breve o lungo tempo, perchè producevano materialmente lo stesso effetto di unione, il vero vincolo voluto da Dio: l'amore.

I figli avevano per i genitori un rispetto che rasentava in molti casi la venerazione, poichè fin dall'infanzia si era abituati a vedere in essi quasi i numi tutelari dell'unità e della potenza familiare. Erano essi che procuravano il lavoro ed i mezzi di produzione, erano loro che avviavano i figli nella vita addestrandoli al lavoro in seno alla famiglia stessa ed assumendo, così, specialmente il padre, quell'alone quasi magico di chi insegna dei segreti (professionali, nel caso nostro), tramandando e conservando una tradizione in seno a questi nuclei. Erano ancora i genitori che esercitavano quasi la funzione della provvidenza per la famiglia con il risparmio e provvedevano alle necessità dei singoli sia per la salute che per la malattia.

Il più delle volte il vero vincolo dell'unità famigliare era un vincolo patrimoniale: grandi famiglie in cui il padre era come il patriarca.

La rivoluzione industriale sposta questi centri di interessi dalla famiglia in altri ambienti esterni e l'autorità dei genitori si trova a poco a poco minata, perchè priva di quegli elementi esterni che potevano contribuire a mantenerla anche senza una vera virtù. Le famiglie che prima erano numerose spesse volte per volontà di potenza, o perchè erano necessarie numerose braccia per l'azienda familiare si trovano proiettate al di fuori verso centri di interesse esterni. Le funzioni paterne materiali sono decadute perchè altri organismi sociali, e provvidenziali o assistenziali, le hanno in gran parte sostituite. L'addestramento al lavoro, data la complessità delle opere da eseguire si compie in altri ambienti diversi da quello della famiglia. La diversità degli orari ha rotto anche l'unità allo stesso desco. Per molti, almeno per un pasto al giorno, è stato sostituito dalla mensa aziendale, ed anche alla sera quando ci si incontra questa occasione è frustrata da uno stato di affaticamento e di nervosismo che il più delle volte rende difficile e pesante la comprensione vicendevole.

Anche il divertimento che un tempo era famigliare, dalla veglia nella stalla per i poveri al concerto nella sala per i signori, oggi si compera al libero mercato.

Tutti i vincoli umani e materiali che univano sono scomparsi o allentati. Alla famiglia è rimasto l'essenziale che è anche però il più impegnativo: il vincolo del sangue e quello affettivo. Non vi è più altro motivo per la coesistenza che quello dell'amore: il volersi bene.

Molti credono che l'amore sia necessario, e si debba coltivare, solo

prima e come preparazione al matrimonio e che, col sì matrimoniale, si concluda questa fase e si apra quella della vita famigliare ricca solo di interessi materiali o edonistici. E forse è anche per questo che, nell'ambiente attuale, molte famiglie stentano a mantenersi unite.

Il vincolo dell'amore, unico forse rimasto alla famiglia moderna, seppure il più sublime è anche quello più fragile. Perchè l'amore autentico ha come contropartita la rinuncia a se stessi. Il bene dell'altro non sempre corrisponde al nostro bene concreto, nel momento attuale, ed amare significa volere il bene dell'altro.

Se mancava l'amore nei tempi passati persisteva l'unità e la convivenza poteva continuare perchè vi erano altri vincoli, ora invece, mancando l'amore manca tutto.

La libertà dagli elementi e dai vincoli materiali ha ridotto il legame famigliare alle sue linee essenziali rendendola così sublime che se non si ha una grande ricchezza interiore dalla quale scaturisce un potente amore, si corre rischio di incontrarci in una povertà che esaurisce.

Proponendoci l'esempio di amore della Sacra Famiglia la Chiesa ci richiama nello stesso tempo, con l'epistola della messa di oggi, a quelle virtù necessarie per riempire i vuoti scavati dalla civiltà moderna che rischiano di minare tutto l'edificio famigliare.

«Rivestite sentimenti di misericordia, benignità, umiltà, mitezza, longanimità sopportandovi scambievolmente e perdonandovi... soprattutto questo: la carità, questo è il legame che tiene tutto perfettamente unito... Regni nei vostri cuori la pace di Cristo... Mostratevi riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi con tutti i suoi tesori.

Istruitevi ed esortatevi a vicenda con tutta saggezza e cantate a Dio, di tutto cuore la vostra riconoscenza... Qualunque cosa si compia da voi, in parole o in atti, tutto fate nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo, per mezzo di Lui, grazie a Dio Padre». (Epistola dal giorno: Col. 3, 12 - 17 passim).

«Voi donne, siate soggette ai vostri mariti, come è conveniente nel Signore. Voi mariti amate le vostre mogli e non le trattate con asprezza.

Voi, figli, ubbidite in tutto ai vostri genitori perchè questa cosa è gradita al Signore.

Voi, Padri, non esasperate i vostri figli, affinchè non si perdano di animo» (Col. 3, 18 - 21).

Dio è venuto incontro alla fragilità dell'amore umano col sacramento del matrimonio, dandoci la grazia che è forza per alimentare e vivere questo amore che è carità, e rendere l'ambiente famigliare quale veramente deve essere.

La Sacra Famiglia è un modello sublime: è composta da Santi ed ha sempre presente Gesù.

Rendiamo presente Gesù al nostro focolare ed Egli che è l'Amore rinsalderà i vincoli e renderà attuale quella sublimità di unione nell'amore che è resa possibile dalla civiltà moderna.

DOMENICA II DOPO L'EPIFANIA (Giov. II, 1 - 11)

Osservazioni al testo:

Una grave difficoltà del brano evangelico odierno sta nella risposta data da Gesù alla Madonna: "Che c'è tra me e te o Donna? la mia ora non è ancora giunta" (Giov. 2, 4s.)

"E. Testa rileva che in numerosi testi l'espressione equivale a un gentile schermirsi di fronte ad un ossequio:". Perchè tanto per me? Che differenza tra te e me?" Per questo autore che vede nell'ora di Gesù l'ora del Calvario, considerata però come il termine ultimo dell'attività taumaturgica del Messia, il senso dell'intero passo potrebbe essere questo: "Che differenza c'è tra me e te, o gran Signora (perchè tu mi stia così supplichevole)? L'ora (del Calvario) che porrà termine alla mia azione non è ancora giunta, quindi, sottinteso, disponi, e tutto avverrà come desideri"; altri interpretano: "Lascia fare a me, non preoccuparti, non sono ancora in croce...".

Va osservato che "le frasi idiomatiche riportate per scritto mancano di quel colore vivo che deve aver tolto ogni ambiguità per Maria: quale sia stato il significato letterale delle parole, ella intese comunque che Gesù avrebbe agito e diede perciò le necessarie disposizioni ai servi". (G. Danesi in: Movaldi e Lyonnet: Introduzione alla Bibbia, vol. IV, Torino, 1959, pag. 504).

1) Nel Vangelo di oggi risuonano ancora, come una eco, i temi della festa dell'Epifania: la manifestazione di Gesù come Figlio Unico del Padre del quale manifesterà agli uomini il nome rivelandone la gloria (Giov. 1, 14; 17, 6).

Accanto alla figura centrale di Gesù vi è un'altra persona sulla quale vogliamo fermare la nostra attenzione: quella della Madre nella sua duplice funzione di Mediatrice e di Credente.

Maria Mediatrice

2) In tutto il racconto presente Maria si frappone esercitando la sua funzione di mediatrice tra gli sposi, presso i quali era stata invitata, e Gesù per risolvere una situazione incresciosa ed imbarazzante. E' Lei infatti, che fà dolcemente presente a Gesù con una frase discreta e supplice allo stesso tempo: « Non hanno più vino ». Essa afferma quella inquietudine che doveva aver preso gli sposi all'imbarazzante scoperta e che con una delicatezza materna fà subito sua, cercando di venire in soccorso, per evitare a loro una brutta figura proprio durante il banchetto di nozze.

Ella si pone tra Gesù ed i servi ai quali comanda: «Fate quello che vi dirà».

Il Vangelo non parla del modo come Maria venne a conoscenza del contrattempo. Se dalle parole dell'architriclino bisbigliate all'orecchio

dello sposo, o dalle espressioni dei volti o dagli sguardi smarriti ed imbarazzati. Forse da tutto questo insieme, Essa intuì e non si fece pregare per intervenire.

Maria continua la sua mediazione anche oggi ponendosi tra noi con le nostre necessità e Gesù suo Figlio. Dice a Gesù che ci manca la sua grazia, che siamo deboli nella nostra vita spirituale, che ci fermiamo al primo ostacolo, che siamo poveri, che siamo illusi e distratti dai colori vani ed incantevoli delle cose della terra, che abbiamo bisogno del suo aiuto.

Lei, che è intervenuta a Cana per la mancanza di una cosa materiale: il vino e perchè con esso non venisse a mancare la letizia ad una festa di nozze, parla a Gesù delle nostre pene temporali, della fatica dura del nostro lavoro, delle pene e sofferenze di cui è costellata la nostra giornata, della nostra croce che talvolta è tanto pesante nella sua monotonia.

Meditando sull'intervento della Vergine rinnoviamo la nostra fiducia in Lei e ricorriamo a Lei in tutte le nostre necessità spirituali e temporali.

La Madonna, a Cana, ha presentato Gesù ai servi, anzi il suo intervento ha manifestato Gesù agli Apostoli: «Questo è il primo dei miracoli di Gesù... Egli manifestò (così) la sua gloria e i discepoli credettero in lui» (Giov. 2, 11).

Maria, mediatrice, è associata per la sua maternità all'opera redentrice del Figlio. Essa ha dato al mondo una volta Gesù, lo ha rivelato, continua nel tempo questa sua maternità misteriosa per mezzo della sua mediazione generando spiritualmente Gesù nelle anime.

Maria SS. che ha presentato Gesù ai Magi a Betlemme, agli Apostoli a Cana, lo presentò al mondo sul Calvario dove viene annunziata la sua Maternità universale insieme alla sua mediazione. Essa continua la sua mediazione anche oggi. La sua funzione non si è esaurita nel donare al mondo una volta il Cristo: essa continua a donarlo fino alla fine del tempo.

Unum genuit carnaliter, omne tamen genus humanum genuit spiritualiter (S. Bonaventura, de Nativitate B.V.M. serm I, Quaracchi t. IX, pag. 706).

«Nell'ora in cui la vita di Maria come Madre del Cristo è giunta al suo termine, essa diviene in verità madre di tutti i cristiani. E si compie per Lei in quell'ora, per la seconda volta, la salutazione angelica: "D'ora in poi tutte le generazioni ti chiameranno beata". Da questo momento Maria non sarà più nominata nel Vangelo, ma gli Atti degli Apostoli ce la mostrano, come più tardi la dipinse la grande arte religiosa dell'ottocento cristiano, a Gerusalemme coi discepoli, in attesa dello Spirito Santo. La Madre di Cristo divenne la grande figura materna della Chiesa Madre» (Gertrud von Le Fort: L'eterno femminino - trad. franc. A. Boccon-Gibod, pag. 149).

Ecco la maternità di grazia di Maria SS. nei confronti degli uomini.

D'ora in avanti la maternità della Chiesa e quella di Maria saranno unite: «La maternità della Chiesa agisce in base ed in virtù di quella di Maria, quella di Maria continua ad agire nella maternità della Chiesa e per mezzo di essa» (Scheeben - Dogmatik 1. V, n. 1819).

La fede di Maria SS.

3) « Et ipsa, quem credendo peperit, credendo conceperat » (Pseudo Ildefonso: in Assumptione B.M. sermo 7, PL. 96, 266).

Prima di aver concepito nella sua carne il Verbo lo aveva concepito nella sua fede verginale credendo alla parola dell'Angelo.

Il nostro testo sottolinea la fede incrollabile della Vergine nel rivolgersi a Gesù. Essa non dubita minimamente del Figlio. E' la prima credente. Gli altri che attraverso il miracolo di Gesù crederanno in Lui non faranno che unire la parola fede alla sua.

O Maria insegnaci a concepire Gesù nella nostra fede perchè Egli si generi in noi e possiamo manifestarlo agli altri nella nostra vita. Sii la nostra Mediatrice e la nostra Madre!

III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA

(S. Matteo VIII, 1 - 13)

I miracoli riportati dal brano evangelico di questa domenica III dopo l'Epifania ci fanno pensare alla preghiera, alle condizioni cui deve soddisfare, ed alle qualità che deve avere per essere esaudita da Dio. La lode di Gesù per la fede del Centurione ci offre uno spunto di meditazione e di esame circa la nostra risposta alla chiamata di Dio alla fede.

Preghiere piene di Fede

I miracoli delle due guarigioni prodigiose di Gesù ci mostrano un Gesù dominatore del male e padrone assoluto e potentissimo al quale obbediscono anche le malattie più ribelli (la lebbra). Egli comanda anche a distanza, basta un atto di volontà, e gli ammalati guariscono. Questi miracoli continuano come una eco il pensiero dominante della festa della Epifania, sono ancora una manifestazione di Gesù.

Si direbbe che la seconda parte del brano odierno, il fatto del Centurione, sia concepito in modo da mettere in risalto la grande fede di questo pagano. Di essa infatti, Gesù tesserà la lode. La fede del soldato e quella del lebbroso fanno da sfondo e da base alle loro preghiere. Mossi ambedue, inizialmente da interessi materiali e personali, vedono in Gesù solo colui che può salvarli e soccorrerli nelle loro necessità, si accostano a Lui e gli manifestano pubblicamente la loro fiducia. In modo più evidente il Centurione, nella sua semplicità di uomo rude ed onesto, abituato al comando ed alla disciplina militare manifesta una

fede piena ed assoluta. Ad essa non fa da schermo alcuna concezione errata sul Messia aspettato. Vede nel Signore colui che lo può aiutare ed avanza con discrezione la sua richiesta: «Il mio servo giace in casa paralizzato e soffre molto» (ivi, 6).

Pensa che Gesù lo possa guarire anche a distanza: «... Perchè anch'io, che pur sono un uomo sottoposto ad altri, ho sotto di me dei soldati e se dico ad uno: va, egli va; e all'altro vieni, egli viene; e al mio servo: fa questo, egli lo fa» (ivi, 9).

Ecco la prima condizione per le nostre preghiere: la fede. Noi conosciamo Gesù assai meglio del lebbroso e del Centurione e quindi dovremmo avere una fede assai più viva. Quello che forse ci manca è la fede nell'amore di Dio per noi. "et nos credidimus Caritati" (I Giov. 4, 16).

Dio conosce i nostri bisogni e le nostre miserie, vuole però che glieli manifestiamo per dimostrare la nostra dipendenza e la nostra fede in Lui. Noi spesse volte ci avviciniamo al Signore con in fondo il cuore un senso quasi di diffidenza che ci porta, non dico a dubitare, ma a vedere nella preghiera uno fra gli altri tentativi che facciamo per risolvere certe situazioni. Una specie di diffidenza spesso velata da una prudenza «della carne». Non abbiamo una fede completa. Gli esempi del Vangelo odierno sono illuminanti su questo punto.

Le qualità della preghiera del lebbroso e del Centurione

I due uomini che si presentano a Gesù ci sono di esempio anche nelle qualità delle quali si trova rivestita la loro preghiera. Essa è:

a) *Breve*: si tratta di una esposizione scarna delle loro necessità nella luce della loro fede. «Signore, se vuoi, puoi mondarmi» — «Il mio servo giace in casa paralizzato e soffre molto».

«E quando pregate non moltiplicate vane parole, come i pagani, che credono di essere esauditi a forza di parole. Non siate simili a loro perchè il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno, prima che glielo chiediate» (Matt. 6, 7 s.).

b) *Umile*: l'umiltà è riconoscere la nostra situazione e l'infinita distanza che ci separa da Dio. Egli non è il nostro debitore, e se il suo amore ha colmato la infinita distanza che esiste tra noi e Lui, Egli è pur sempre il Signore e noi i suoi servitori.

La nostra confidenza non ci deve mai portare a dimenticare queste cose.

Come brilla di umiltà la preghiera del Centurione! «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito!».

La Chiesa, a ricordarci queste verità, ha inserito queste parole nella liturgia della distribuzione della S. Comunione.

Se sapessimo rivestirci di tali sentimenti quando ci accostiamo al SS. Sacramento, quale tonalità assumerebbero le nostre preghiere in ringraziamento alla S. Comunione e quale frutto ne riporteremmo!

c) *Rassegnata « Se vuoi,* mi puoi guarire ». La loro causa è messa nelle mani di Gesù, e lasciano che decida Lui come crede meglio. Mentre la preghiera del lebbroso ha una sfumatura quasi di servilismo quella del Centurione è piena di umanità: «... il mio servo giace in casa paralizzato e *soffre molto* ». Il richiamo alla sofferenza del servo fa supporre un ricorso alla bontà umana di Gesù che deve lasciarsi commuovere al pensiero del dolore di un'altra creatura. Il pagano pensa che un uomo qualsiasi messo davanti ad un altro uomo che soffra debba pur commuoversi e fare qualche cosa. La sua preghiera è tinta di speranza, di fiducia nella bontà del Taumaturgo e di tanta rassegnazione alla sua decisione. Vediamo se le nostre preghiere di domanda abbiano sempre queste doti se non prendiamo queste richieste a modello e conformiamo ad esse le nostre.

Nostra risposta alla vocazione alla fede

Dopo l'elogio e l'ammirazione per la fede del Centurione Gesù esce in una sentenza tra le più terribili per Israele: «Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e si assideranno alla mensa con Abramo ed Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli! ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre esteriori, ove sarà pianto e stridor di denti» (Matt. 8, 11 s.).

Dio, chiamandoci alla fede, ha aperto un dialogo personale con ciascuno di noi, lasciandoci la libertà e la responsabilità di una risposta. Non basta l'iniziativa di Dio, ci deve essere una risposta con una adesione che comporta sempre lo sforzo della pratica.

«I nostri padri furono tutti sotto la nube e tutti attraversarono il mare... Ma la maggior parte di loro non furono graditi a Dio: difatti li fece perire nel deserto» (I Cor. 10, 1s, 5).

«Tutte queste cose accaddero a loro a mò di esempio, e sono state scritte per avvertimento di noi che siamo giunti nella pienezza dei tempi ». (ivi 11).

Possiamo tradire la nostra chiamata alla fede, rendendola inutile, ed essere esclusi dal Regno anche se chiamati. Non basta dire di «sì», ma occorre operare; questo può riparare anche un «no» iniziale. Il nostro Battesimo servirà a nostra condanna se non ci sforziamo di viverlo.

«In verità vi dico: i pubblicani e le meretrici entrano nel regno di Dio prima di voi» (Matt. 21, 31).

colloqui coi lettori

LITURGIA

Per le Quarantore

Formula breve per la Cresima

DOMMATICA

L'opera miracolosa di Dio

MORALE

La vocazione è un mistero

Jogourt e Comunione

Ancora sulla Via Crucis

Non esagerate preoccupazioni

DIRITTO CANONICO

Potestne Episcopus delegare

liturgia

PER LE QUARANTORE

In molte Chiese — almeno della Sicilia — le Quarantore hanno tutto il tono di una solennità esterna.

Sogliono essere così celebrate: dal giovedì alla domenica. Ogni giorno il Santissimo si espone per dieci ore in modo che al mattino si canta la Messa solenne e a sera il compieta, oltre alla predica o ad altre preci particolari. Io domando: Nel primo giorno si canta la Messa « de expositione » con quelle collette che — per caso — potrebbero capitare da dirsi anche nella Messa votiva solenne. Nel giorno ultimo la Messa pro Pace anche questa votiva solenne. Nel giorno ultimo (che al caso è domenica) si canta la Messa « de repositione » cum commemoratione dominicae. (Deve dirsi anche se nella stessa Chiesa è già stata celebrata un'altra Messa officio diei rispondenti?).

Nel terzo giorno (nel caso: al sabato) quale Messa può dirsi? Se si tratta di un giorno semplice, questa Messa può celebrarsi « de SS.mo Sacramento »: ma può considerarsi anche questa votiva solemnis e quindi — dato che è in cantu — con Gloria e Credo? Oppure sine Gloria et sine Credo?

Se si tratta di un giorno doppio, può ancora dirsi e quindi avere il valore di « votiva solemnis »? dato che ogni giorno torna ad esporsi il Santissimo per completare le Quarantore? — Deve dirsi la Messa del giorno cum oratione SS.mi Sacramenti, dato che si espone il Santissimo durante la stessa Messa? In una parola: questo giorno intermedio ormai in uso, come dicevo specialmente in Sicilia, può considerarsi integrante delle Quarantore e quindi con... come dire? con diritto alla Messa «votiva solemnis».

Tutto questo si intende «per annum» se dovesse capitare un doppio di prima classe o una domenica maggiore, allora si sa che detta Messa rimane proibita e in suo luogo si dice la Messa del giorno cum commemoratione SS.mi perché nello stesso altare della esposizione.

Come finalino: le litanie dei Santi prescritte tanto al primo giorno come nell'ultimo, non si possono benissimo trasportare alla funzione pomeridiana? Specialmente nell'ultimo giorno in cui si tiene una solenne processione: non possono servire benissimo da preci liturgiche in modo che si dicano sul termine della processione e quindi segua la Benedizione Eucaristica finale... preceduta dal Te Deum. Ma di questo si è già occupato altre volte Perfice.

1) Copio dal § XII dell'Istruzione Clementina: «Nell'altare dove sta esposto il SS. Sacramento, non si celebri altra Messa che le solenni per l'esposizione e reposizione, nei quali due giorni, oltre la Conventuale (nelle chiese ove è obbligo di cantarla) si celebrerà dopo Nona la Messa del SS. Sacramento votiva *pro re gravi*: eccettuate però tutte quelle domeniche che sono di I o di II classe, e *tutti i giorni, nei quali per ragione del Calendario tanto universale*, quanto particolare di quella chiesa si fa ufficio parimenti di I o II classe.

2) Poiché — come scrive il Moretti (Caeremoriale, n. 1944) a commento dell'Istruz. SRC. del 27 aprile 1927 *De Missis in XL Horum Supplicatione celebrandis*, è facoltà dell'Ordinario cambiare la Messa *Pro pace* del secondo giorno in altra, si faccia stabilire a lui anche la Messa per il Sabato. A parer mio, per mantenere l'unificazione della solennità, il detto sabato dovrebbe avere un trattamento uguale al venerdì.

3) La SRC, nel decr. 4015, dichiarò «per le Litanie, anche fuori Roma, esser conveniente di stare alla Istruz. Clementina: e questa, al n. XXIV, stabilisce: «Terminato il *Pange lingua*, senza dirsi il Panem de coelo, etc. si canteranno le Litanie nel libro stampato per l'Orazione delle Quarant'ore».

Don Donato Venditti

FORMULA DELLA CRESIMA

C'è una «formula brevis» come per l'Estr. Unz. ad es., per il Sacramento della Cresima da amministrare agli Infanti quando si teme che questi muoiano prima che sia terminato il rito — oppure che siano spirati da poco quando il Parroco sopraggiunge?

Anzi che di «formulae breves», credo che il proponente intenda parlare delle «formulae brevissimae», riportate in appendice ai Brevari. Non mi consta che ce ne sia una anche per la Cresima agli infanti non morti, ma, secondo il n. 2 del Decreto 14-9-1946 (*di stretta interpretazione*) qui ex gravi morbo in vero mortis periculo sint constituti, ex quo decessuri praevideantur».

Si potrebbe consultare l'opuscolo, che in materia si promise sarebbe statuto subito edito a cura di Mons. Ceare Zerba, Sottosegretario alla S. Congregazione dei Sacramenti, comprendente, oltre il recente Decreto, uno studio ed altre aggiunte di pratica utilità.

Salvo meliore judicio, io sommessamente penso — dato il principio che i Sacramenti sono per gli uomini — potersi usare, nel grave pericolo di cui sopra, quando la morte fosse imminente, questa forma brevissima: «Signo te signo crucis (imponendo la mano destra sul capo del cresimando e segnando una croce sulla fronte) et confirmo te chrismate salutis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen».

Base del mio pensiero — fra le altre — è la ragione assegnata nel Decreto per la larghezza della cerchia dei ministri della Cresima: «ut... notabili fidelium numero offeratur occasio Confirmationis suscipiendae».

Mons. Donato Venditti

dommatica

L'OPERA MIRACOLOSA DI DIO

Un giovinetto dodicenne, protestante, sarebbe stato guarito miracolosamente da una malattia mortale per le preghiere dei suoi piissimi genitori. E' mai possibile il miracolo fuori della vera chiesa? Opposti pareri tra sacerdoti. Il verdetto a «Perfice».

Chi può osare di restringere l'opera miracolosa di Dio ai membri della nostra Chiesa Cattolica, quando Egli, in un lontano dì, la estese sino all'asina di Balam? (Num. XXII). Non sono anche i Protestanti creature di Dio, riscattate dal sangue del Figliuol suo?

Mons. Donato Venditti

morale

LA VOCAZIONE E' UN MISTERO

Sotto questo titolo, un misterioso P. Gidiemme scrive a «Perfice» facendo dei rilievi al mio articolo pubblicato su questa stessa rivista nel n. del passato settembre: Vagliare bene le vocazioni.

Se non vado errato, egli deve essere lo stesso giovane Frate, col quale poco tempo fa ebbi a compiacermi dei buoni segni di vocazione allo *stato regolare*, da me notati in un suo giovanetto parente.

Ho sottolineato «stato regolare», perché il sedicente P. Gidiemme crede di aver notato nel mio scritto (e quindi nel mio animo) quella solita bassa opposizione che si suol mettere tra lo stato secolare e il regolare, con netta preferenza, per non dire senso di indiscutibile superiorità del primo al secondo.

Egli mi costringe a far noti al pubblico fatti di famiglia, che al pubblico poco o niente interessano. Ma come si fa, se Federico II proclamò: «Chi stampa, parla al mondo»?

Ho tra i Regolari un figlio della prima sorella, che colla parola e gli scritti fa onore a sè ed all'Ordine Religioso cui appartiene, una nipote Francescana Missionaria e una pronipote, la quale, appena uscita laureata dall'Università, è entrata fra le *Little sisters of the poor*. Senza dire che ho tanti buoni e cari amici tra i Frati, anche di grado elevato, in diversi Ordini Religiosi.

Per questo, è per me una gioia il veder indossare una veste religiosa, sia una sottana, sia un saio. E, per questo stesso, il mio dolore, quando vedo gettare alle ortiche una sottana o una tonaca.

Il P. Gidiemme (che brutto pseudonimo!) nella sua cennata lettera a «Perfice» narra di un Diacono, certamente del clero secolare, che in pubblica Cattedrale, chiamato dal Rev.mo Arcidiacono ad appressarsi al Vescovo per ricevere la consacrazione sacerdotale, stette fermo al suo posto come la famosa torre dell'Alighieri, che non crolla la cima per soffiar di venti. Facile immaginare che dolore avrei provato in quel tragico momento!

Ma — spieghiamoci subito e bene — il mio dolore non sarebbe stato causato dal fatto, che avrei voluto, a tutti i costi, sacerdote quel Diacono... Giusto ciò che ha osservato il mio contradditore: « Meglio un cattivo laico (come difatti generalmente divengono i rifiuti di seminari e conventi), che un pessimo sacerdote (Salvo sempre il: si non es vocatus, fac ut voceris). Ed hanno fatto bene sia il Diacono che il Giovane Regolare a non ricevere la sacra ordinazione sacerdotale.

Ma disse Gesù, l'Eterno Sacerdote, a Giuda nell'Ultima Cena prima di avviarsi al Golgota per compiere il suo cruento sacrificio: «Quel che devi fare, fallo presto, «Fac cito». Anche Giuda si attardò (non certo per studiar Teologia) e si sarebbe ancora attardato, se Gesù avesse voluto ancora soffrirlo; e chi sa per quali fini e circostanze (Qui da vero è il Mistero di Giuda, così profondamente studiato dal Papini nella sua Storia di Cristo). Ma lasciamo andare: «non licet magna componere parvis». Non confondiamo il sacro col profano. Restiamo ai nostri poveri, per quanto dolorosi, casi.

P. Gidiemme parla di fulmini a ciel sereno! Ma quei fulmini, se giungono del tutto inaspettati per gli altri, hanno dei segni per gli scienziati competenti, per cui questi li prevedono e provvedono quando e per quanto è il bisogno.

Un mistero il cuore umano! E chi può negarlo. Però anche i misteri hanno una piccola parte accessibile, se non nella profondità ossia nell'essenza, nell'estensione e nel tempo.

Io non so nè posso sapere se per il Diacono ci furono manifestazioni di mancanza o, per lo meno, di incertezze nella sua vocazione. So però che, per l'ex Ordinando regolare, ci furono, e ne vennero avvisati i RR. Superiori. Per questo, secondo P. Gidiemme, io sarei stato *troppo spinto* a condannarli in modo *drastico* (Che parole grosse!).

Ma si legga bene. Io scrivevo: «Ci sarebbe da meravigliare che i Superiori dell'Ordine Religioso, pur preavvisati dell' avvenuto fallimento da chi poteva e doveva, si sieno fatti ingannare sino all'estremo». Ci «sarebbe» dunque, ma nel caso non c'è da meravigliare, perchè quei Superiori non si son fatti davvero ingannare sino all'estremo, dacché sino all'estremo avranno studiato e sperato. «Essi — io aggiungevo — hanno insieme tante attenuanti!». Grandi conventi, al pari di tanti grandi seminari, con pochi e qualche volta pochissimi alunni, mentre d'ogni parte c'è richiesta di sacerdoti secolari e regolari.

Il che posto; come si potrebbe condannare la ricerca dei «vocati in messem Domini»? Se anche Diogene, e per giunta con una lanterna, cercava l'uomo! Si condannavano nell'altro articolo, e si condannano in questo solo certi metodi; e fra questi quello di trascurare i MM. RR. Parroci; che conoscono, devono conoscere «oves suas». Anche se non sono dei Curati d'Ars; anche se hanno dato cattivi segni di indifferenza e sin di contrarietà, devono interpellarsi. Ad ognuno il compiere il proprio dovere; e ad ognuno la responsabilità del modo come lo compie. E' bene sentire anche i laici, ma male escludere il sacerdote; contro il quale vi è sempre l'appello allo Ordinario in materia così delicata.

Se un parroco — come ha scritto P. Gidiemme — ebbe a consigliare i padri e madri a mandare i figli alla lo-

cale Scuola di Avviamento anzi che ai Conventi, non potè farlo per accrescere i suoi alunni, che non gli accrescevano certo lo stipendio, ma lo fece, forse. perché aveva visto molti giovanetti uscire dai conventi; perché certi padri e madri li mandano ai conventi solo per farli istruire e poi ritirarli.

Ma questo succede anche per i Seminari. Si, ma in minore misura, perché nei seminari si paga di più che nei conventi, i ragazzi vestono subito la talare, e facilmente son messi fuori appena dan segni di mancata vocazione, come certo dovette darli quel giovanetto che lasciò il convento subito, appena che ne era uscito il fratello.

Però si tratti di seminari o di conventi, di seminaristi o di fratini, per me, come per tutti, la cosa davvero importante — ripeterò ancora — è di vagliare bene la vocazione, positivamente e negativamente, prima che si entri nelle sacre mura, e che se ne esca appena si possa in coscienza cantare col Poeta: «Qui vocazion non c'è».

Si, Rev. P. Gidiemme, tutti noi sacerdoti, secolari e regolari, combattiamo la stessa battaglia. Ma, per vincere le battaglie, più della quantità è necessaria la qualità dei soldati. Gedeone ne scelse 300 appena, e vinse. Peschi pure ma che sieno i suoi pesci di qualità. Troppo pesanti le reti, potrebbero anche spezzarsi.

Mons. Donato Venditti

JOGOURT E COMUNIONE

Lo "Jogourt" si può considerare come bevanda, sì che si possa prendere fino a un'ora prima della S. Comunione?

Un po' difficile veramente rispondere *sic et simpliciter* alla fatta domanda, perchè lo *Jogourt* si presenta in diverse forme: da quella solida di crema, che va mangiata, a quella di latte inacidito, da bersi. Onde fa d'uopo applicare il principio generale ai casi particolari.

Da parte mia, sarei per una certa larghezza, dato che lo *Jogourt* è anche nelle farmacie; ma francamente ho paura dire larghezze in materia.

Mons. Donato Venditti

ANCORA IN MATERIA DI VIA CRUCIS

Qualche mese fa inviai un quesito riguardante la rinnovazione dei quadri della Via Crucis. Mi giunse la soluzione attraverso la Rivista col numero del marzo scorso. Ritorno sul medesimo argomento, perchè ho bisogno di qualche altro chiarimento.

La soluzione diceva che potevo cambiare i quadri senza alcuna formalità perchè per la rinnovazione non è necessaria alcuna benedizione nè erezione. Ora io domando:

Dovevo cambiare i soli quadri e le croci? Infatti non misi le nuove.

Ma adesso vorrei cambiarle perchè le vecchie (appartenenti ai vecchi quadri) non sono troppo decenti; che cosa si richiede? Posso cambiarle senza alcuna benedizione o formalità? E' necessaria una nuova benedizione? Se sì, si possono benedire privatamente portandole a chi ne ha la facoltà?

Per la benedizione della Via Crucis è richiesto che deve farla chi ne ha la facoltà, ma chi ha questa facoltà? Il Vescovo locale per esempio ce l'ha? E' necessario rivolgersi per forza ai Frati Minori?

Rimovendo i vecchi quadri e rovistando nel piccolo archivio della Chiesa (si tratta di una Chiesa Comunale del locale Cimitero), non ho trovato alcun documento o cenno della precedente erezione. Eppure doveva esserci qualcosa perchè la Chiesa fu benedetta nel 1934 e penso che alla stessa data debba risalire la sua erezione. Si richiede qualche cosa perciò?

Poichè è fedele abbonato a «Perfice», mi atterrò, in modo speciale, a questa Rivista, per quanto riguarda il suo caso.

Nel numero di marzo del c. a., ove ebbe la soluzione del quesito, il Tallandini le diceva che poteva rinnovare i quadri della Via Crucis (bruciando i vecchi), senza alcuna nuova ere-

zione e benedizione.

Ma or lei domanda se è lo stesso per le croci, in cui è la vera sostanza di quella pia pratica di pietà. Io rispondo di sì. Anzi mi permetto anche di togliere quella distinzione tra sostituzione totale e parziale (più della metà), perchè distinzione non vi è nel decreto della SRC del 14-6-1825, da me riferito sul n. 7-8 anche di quest'anno. Lo riporto qui: «In statione Viae Crucis possunt substitui aliae cruces, quae ex ligno debent esse, et in quibus tantum cadit benedictio, absque indulgentiarum cessatione ».

In quello stesso numero della Rivista è detto la facoltà di erigere la Via Crucis essere dei Cardinali (can. 239-10) dei Vescovi Ordinari di Missioni (can. 349-1) e dei Superiori dell'Ordine dei Frati Minori. Come pure che il decreto di erezione può essere sostituito dal possesso di stato.

Mons. Donato Venditti

NON ESAGERATE PREOCCUPAZIONI

Molti parroci per diverse ragioni, acquistano il vino per la Messa da ditte siciliane le quali mandano un certificato di genuinità (nel quale si dichiara che il vino è «ex geminine vitis» ed atto per essere usato per il Santo Sacrificio) firmato dal Vicario Foraneo senza alcun segno di autenticità da parte della Curia vescovile. Ora dato che tutti i documenti ecclesiastici che si mandano fuori diocesi devono essere vidimati dall'autorità diocesana mi pare che anche in questo caso ci vorrebbe una vidima per accertare la autenticità della firma del Vicario Foraneo. In conclusione in coscienza si può usare per la S. Messa del vino così garantito?

Scusi, confratello. Dopo che la Reverendissima Curia avrà autenticata la firma del Vicario Foraneo, saranno sicuri i MM. RR. Parroci che il vino acquistato dalle Ditte siciliane è realmente «ex geminine vitis», e quindi atto per essere usato per il Divin Sacrificio? Con quella vidima lei salverà la forma, mentre a noi importa la sostanza.

E' proprio del Vicario Foraneo («oculus et auris Episcopi») vigilare accuratamente su persone e cose del suo Distretto (can. 447); vigilare specialmente a mente del § 1 n. 3 di esso canone: «Num debitae cautelae circa materiam Sacrificii Eucharistici adhibeantur». E' da ritenere che egli compia tutto e bene il suo dovere in materia tanto delicata, perché scelto dal Vescovo (can. 446 § 1) tra i degni sacerdoti. Si potranno avere dei dubbi, eccezionalmente, al riguardo? Ebbene si deferisca la cosa umilmente all'Ordinario. Il quale deve vigilare su coloro, che, suoi rappresentanti, devono vigilare sul Distretto. I parroci in linea ordinaria possono star tranquilli circa la materia in questione, quando dalla firma e sigillo (can. 450 § 1) del Vicario Foraneo sono assicurati che quella materia è atta al Sacrificio Eucaristico. *Non sunt multiplicanda entia sine necessitate.* Un po' di sano decentramento si presenta oggi pur necessario.

Mons. Donato Venditti

diritto canonico

POTESTNE EPISCOPUS DELEGARE POTESTATEM ABSOLVENDI SUBDITOS EXTRA TERRITORIUM?

Dall'autorevole Rivista desidererei avere un precisa e documentata risposta al seguente quesito: «Un vescovo assieme ai suoi sacerdoti — Parroci e semplici sacerdoti — va in pellegrinaggio — con fedeli diocesani — a diversi santuari mariani (fuori diocesi s'intende). Ivi delega *tutti i suoi sacerdoti per ascoltare le confessioni di tutti* i suoi *fedeli diocesani. C'è chi dice che* poteva *solo confessarli — come suoi sudditi — Lui come diocesani, i parroci come parrocchiani; ma non* delegare *gli altri sacerdoti, perché fuori del proprio territorio. C'è invece chi asserisce che poteva pure* delegare *i* suoi *sacerdoti per i suoi sudditi, in*

quanto «gaudens potestate ordinaria». — *Che ne dice in proposito «Perfice Munus»?*

RESPONSIO

Quo tempore hae litterae, subsignatae « un vecchio abbonato », scriptae sint, detegere nequeo, deficiente diei indicatione. Communiter hoc scire caret utilitate. In casu nostro scientia esset mihi utilis. Nam litterae a periodici directione mihi transmissae sunt die 3 Septembris (eas recepi in fine mensis Septembris, vix redux a patria ubi ferias celebravi). Merito supponere possum litteras esse conscriptas non multum ante hanc diem 3 Sept. Si hoc verum sit, mirari vix non possum. Etenim, quaestio proposita a me fusius tractata est et datis rationibus soluta in *Perfice Munus*, 1959, n. 6, (Giugno) pp. 347-354. Ibi quidem casus ponitur de Vicario Generali. Huius autem potestas audiendi confessiones et delegandi hanc potestatem in nihilo prorsus differt a potestate Episcopi cuius est vicarius. Cum sacerdos, qui se dicit «un vecchio abbonato» certo certius textum huius mei articuli ad manus habeat, et nonnisi casu eum legere omiserit, paucis verbis respondere sufficiet; pro pluribus rebus lectorem remitto ad dictum articulum.

Episcopus non potest delegare suam potestatem audiendi confessiones suorum subditorum *extra territorium proprium*. Delegare enim sacerdotibus potestatem audiendi confessiones in aliquo territorio competit dumtaxat Ordinario loci, in quo confessiones audiuntur.

Haec norma, quae iam vigebat ante Codicem, in eo est retenta, ut patet ex toto complexu canonum, de hac materia agentium (1). Ipse Codex autem tres admittit exceptiones, quae statuuntur in cann. 881, § 2, 882, 883. Hi canones statuunt quod aliqui sacerdotes possunt in determinatis adiunctis, in canonibus designatis, audire confessiones in aliquo territorio, etsi non habeant potestatem delegatam ab Ordinario huius territorii. Isti sunt: 1) ii qui habent potestatem ordinariam, quoties audiant proprios subditos; 2) ii qui habent potestatem ordinariam, mortis versantem; 3) ii qui iter maritimum instituunt, dummodo gaudeant iurisdictione a proprio ordinario vel, etc. Praeter hos tres casus nemo habere potest potestatem absolvendi a peccatis, nisi ab Ordinario *loci in quo confessiones audiuntur.* Haec norma specialis impedit ne parochus suam potestatem pro sua paroecia aliis delegatione concedat, etsi haec potestas sit ordinaria (conf. can. 199 § 1); similiter haec norma impedit ne Ordinarius suam potestatem deleget pro confessionibus extra territorium suum audiendis (et hoc independenter a quaestione utrum potestas audiendi proprios subditos *extra territorium* sit potestas ordinaria an delegata (a. v. utrum regatur can. 199 § 1 an can. 199 § 2). Reapse haec potestas est potestas delegata a iure, ut demonstravi in citato articulo.

Conclusio: durante peregrinatione, de qua in casu proposito, solus Ordinarius potest proprios dioecesanos absolvere; insupere quilibet parochus potest absolvere suos paroecianos proprios. Potestas delegata autem aliis sacerdotibus et parochis relate ad peregrinos *non subditos* a solo Ordinario concedi potest, in cuius territorio peregrini absolvuntur.

Notare adhuc nos iuvat quod in fine quaestionis propositae inutiliter sublineatione premitur verbum «suoi» (i *suoi* sacerdoti). Si enim Episcopus posset potestatem audiendi confessiones delegare, ipse hoc posset facere erga omnes sacerdotes, sive suos sive non suos. Nullibi in iure statuitur quod delegatio fieri potest nonnisi ad *proprios* sacerdotes (sacerdotes ad dioecesim pertinentes, sacerdotes subditos). Reapse Ordinarii saepe potestates delegabiles delegant aliis sacerdotibus.

Dr. L. Bender O.P.

---

(1) Sunt, praeter can. 874, canones 877, 878, 880. Quaestio de sensu *exclusivo* canonis 874 sumpti seorsum, tractavi alibi L. Bender. *De potestate ordinaria et delegata,* n. 40. Romae, 1957, apud Desclée.

recensioni

Sac. Dott. Giuseppe Mistrello - *Diritto Amministrativo Ecclesiastico*. II Ediz. - commentata e fornita di vari formulari. - Gregoriana Editrice, Padova. - L. 1.600.

Questo manuale di Diritto Amministrativo Ecclesiastico ebbe già una buona stampa quando ne comparve nel 1938 la prima edizione: deve averla anche migliore in questa seconda ristampa. Ed a ragione poichè il volume fu redatto da un competente, soccorso dalla sua trentennale esperienza di Amministratore del Seminario di Padova e di insegnante Diritto Amministrativo nello stesso Seminario.

In questa seconda edizione le variazioni più numerose sono state apportate alla seconda, terza e settima parte riguardanti rispettivamente « Il diritto della Chiesa ai beni temporali »; « Acquisto di beni temporali »; « Il diritto tributario civile »; e ciò sia per le mutate condizioni politico-sociali, sia per il continuo evolversi di strutture, di preferenze, di orientamenti che è così pronunziato ai nostri tempi.

Più notevole di tutte è stata la ristesura della parte seconda, dove al capitolo « Libertà e indipendenza dal potere civile » è esplicitamente dimostrato che, essendo la Chiesa « società perfetta, suprema e indipendente » deve ottenere dallo Stato il riconoscimento dei suoi diritti e da esso deve essere favorita per il bene comune.

Così tutto il trattato si presenta non solo con la ristesura di interi capitoli, con aggiornamenti di dati, con integrazione delle più recenti disposizioni di leggi provenienti tanto dall'autorità ecclesiastica che civile, ma permeato di un nuovo spirito più consono alla libertà, al decoro, ed alla dignità della Chiesa e dell'intera sua gerarchia.

Anche uno sguardo fugace all'Indice generale dell'opera ci assicura della completezza del suo contenuto e della bontà del suo metodo espositivo.

Nella parte prima vi è una introduzione generale con accenno alle fonti e al codice di Diritto Canonico: nella seconda tratta: « Il Diritto della Chiesa ai beni temporali »; nella terza « Acquisto di beni temporali »; nella quarta « Amministrazione dei beni Ecclesiastici »; nella quinta « Dei contratti »; nella sesta « Contabilità »; nella settima « Il diritto tributario civile »; nell'ottava sono riportati i formulari più indicati per le varie pratiche tanto con l'autorità Ecclesiastica che con l'autorità Civile, e sono indicati i canoni del Diritto Canonico commentati o citati nel testo. Inoltre un copioso indice alfabetico facilita la ricerca e permette di usufruire con facilità delle varie branchie della materia trattata.

Non dubitiamo di affermare che questo del Mistrello è il migliore trattato di Diritto Amministrativo Ecclesiastico: poichè non costituisce solo un volume di studio, ma è un testo di pratica e sicura consultazione, con numerosi fac-simile di domande, di contratti, di autorizzazioni, di testamenti, di schemi di contabilità e via.

Riteniamo che questo lavoro di Monsignor Mistrello costituisca un ottimo servizio reso alle Curie, agli Uffici e ai Consigli Amministrativi Diocesani, ai parroci, ai seminaristi che si preparano ad entrare nella vita attiva della cura d'anime, agli avvocati, ai geometri, ai ragionieri, a quanti in una parola per motivo di studio, di insegnamento o di pratica professionale hanno bisogno di conoscere la complessa e non semplice strutturazione che mette a contatto amministrativamente i vari enti della gerarchia Ecclesiastica con gli enti corrispondenti della autorità civile.

Ci sentiamo pertanto autorizzati ad augurare al volume di Mons. Mistrello la più ampia diffusione, poichè siamo convinti che ben se la merita.

Can. Giovanni Lardone

Pietro Prini - *Esistenzialismo* - Universale Studium - Roma 1959. - II Ediz. riveduta e aumentata p. 232 - L. 300.

Questo volume del Prof. Pietro Prini, II edizione riveduta e aumentata, ha raggiunto la tiratura delle 17 mila copie.

L'opera è stata anche tradotta in

lingua spagnola e pubblicata in una importante collezione dell'editore Luis Miracle (Barcelona, 1957). L'intento dell'autore di raccogliere in un chiaro panorama storico-critico la complessa tematica dell'esistenzialismo, così da darci una vera e propria *storia dell'esistenzialismo,* a differenza delle varie e non sempre impegnative « introduzioni all'esistenzialismo » apparse in Italia e all'estero, ha dunque avuto fortuna, incontrando un notevole successo di critica e di pubblico. La divisione della storia dell'esistenzialismo in tre età, corrispondenti a tre stili differenti in cui i suoi temi si sono imposti e sono stati espressi dalla coscienza filosofica, è stata qui mantenuta con qualche rettifica chiarificatrice.

Si parla così, per quanto riguarda la prima «età», di *esistenzialismo autobiografico* (Kierkegaard, Nietzsche, Dostoievski, Unamuno, Kafka), modificando la precedente e meno esatta divisione di «esistenzialismo romantico». A Kierkegaard è dedicato un capitolo («Kierkegaard e la filosofia come giornale intimo») molto più nutrito e documentato di quello della prima edizione.

Nuovo è il capitolo su «Unamuno e la *meditatio mortis*», rispondente ad una lettura del grande spagnolo in un più appropriato registro esistenziale. Invariate sono nell'impostazione generale le parti dedicate all'*esistenzialismo metafisico* (Heidegger, Jaspers, Marcel, Berdiaeff) ed all'*esistenzialismo umanistico* (Sartre, Abbagnano), integrate tuttavia, l'una e l'altra, con opportuni riferimenti alle novità delle ultime opere di questi autori, specialmente per quanto riguarda, come si suole dire, «l'ultimo Heidegger». Concluso l'esame storico con un lucido epilogo critico (*L'esistenzialismo o gli iconoclasti dell'immanenza*), l'a. ha posto in appendice un'aggiornatissima bibliografia essenziale dell'esistenzialismo straniero e italiano.

L'opera è molto utile agli studiosi che vogliono una cognizione precisa e approfondita di una teoria oggi di gran moda, ma non sempre coerente con l'insegnamento cristiano. G. L.

Fausto Montanari, *Il mistero del peccato.* - Ediz. Studium - Roma.

E' un libro di meditazione religiosa scritto da un laico che è accessibile ad ogni lettore che abbia un minimo di abitudine a leggere ed a pensare.

Dopo un'opportuna introduzione, l'a. tratta in cinque capitoli: 1) Peccato e trascendenza; 2) Mysterium iniquitatis; 3) Peccato e solidarietà; 4) Gli effetti del peccato; 5) La vittima del peccato.

Sono capitoli brevi ma densi, precisi, e perfettamente ortodossi, che intendono porre la psicologia dell'uomo moderno di fronte al peccato. C'è la tendenza oggi a negare la trascendenza di un Dio personale che conosce gli uomini uno ad uno e li ama e li giudica.

Ma è evidente che se non c'è un Dio personale l'errore morale dell'uomo non è più peccato, ma soltanto errore che cerca di giustificarsi cercando nella dialettica storica la propria giustificazione.

Merito quindi dell'autore si è richiamare l'uomo moderno ai principi fondamentali dell'ossequenza al Dio creatore e giudice universale, all'osservanza della sua santa legge, al compimento dei propri doveri per evitare il disordine della colpa offesa di Dio e dannosa all'uomo. Sono queste verità che vanno studiate e praticate.

G. L.

Benvenuto Agostino Giacon. *L'Amministrazione dei beni Ecclesiastici e Religiosi* - Edizioni Messaggero - Basilica del Santo - Padova - L. 1.500.

Il Rev. P. Giacon, già noto per la sua opera «Tributi e Previdenza» si è acquistato un'altra notevole benemerenza con questo manuale su l'Amministrazione dei beni Ecclesiastici e Religiosi» che noi siamo ben lieti di presentare e raccomandare alla numerosa famiglia dei nostri abbonati ed amici.

Il compito che si è preposto il Reverendissimo Padre non era nè semplice nè facile: poichè egli intendeva esporre i principi e le direttive che regolano l'amministrazione dei beni degli enti Ecclesiastici e Religiosi. Il

tema richiedeva certamente competenza e pratica in vari campi del sapere e l'illustre autore, pur senza la pretesa di risolvere, sul piano dottrinale, i problemi che si propongono gli studiosi specializzati nelle diverse materie, ha saputo trarre dal diritto canonico e statuale (Ecclesiastico, amministrativo, tributario, previdenziale) e dalle scienze tecniche e commerciali i principi fondamentali e le basi pratiche su cui costruire il castello di una sana e intelligente amministrazione dei beni qual'è richiesta *in foro canonico* (quindi universale) e in *foro civile* (per quanto riguarda l'Italia) Per questo ha dovuto affrontare problemi assai difficili e spesso molto controversi.

Ma lo ha fatto con encomiabile tenacia e con grande fede, procurando, nelle varie materie, di seguire l'opinione degli autori più accreditati, superando così ogni ostacolo e riuscendo a presentare i vari argomenti in forma completa, semplice e piana ed ottimamente ordinata.

L'Introduzione Generale espone «La Chiesa e i beni temporali»: la parte I: «I soggetti giuridici»; la II «I soggetti Economici»; la III «La contabilità Ecclesiastica»; la IV: «Nozioni utili agli amministratori». Nella prima appendice poi riporta le «Norme concordatarie» e nella seconda la «Legislazione tributaria e previdenziale». Un copioso Indice analitico facilita il ritrovamento e la consultazione di tutta la trattazione, basata su abbondante e selezionata Bibliografia, preceduta da due indovinatissime presentazioni, l'una del Rev.mo P. Giorgio Montico, Ministro Provinciale di Padova e l'altra del Prof. Agostino Giacomazzo di cui abbiamo riportato una gran parte in questa nostra recensione.

Il libro sarà quanto mai utile agli insegnanti e studiosi di Diritto Amministrativo Ecclesiastico, alle Curie, agli Uffici ed ai consigli amministrativi delle diocesi, agli avvocati e professionisti: in genere agli amministratori ecclesiastici e religiosi i quali troveranno chiarite e facilitate molte loro difficili situazioni riflettenti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione: apprenderanno come si possono registrare i fatti amministrativi in partita semplice e in partita doppia; e potranno anche utilmente servirsi dei numerosi esempi, riportati dall'autore, per domande di autorizzazione, di contratti, bilanci ecc. seguendo poi le note del testo e usufruendo delle norme concordatarie e della legislazione indicata nell'appendice potranno completare e facilitare la prassi amministrativa che si fa sempre più importante ed urgente.

Nella chiusa della sua bella presentazione il Prof. Agostino Giacomazzo dice: « Che il lavoro dell'illustre e modesto Francescano sia coronato dal successo che veramente si merita e che noi gli auguriamo di cuore». Noi ci associamo all'augurio, convinti come siamo che il Manuale di P. Giacon merita la più ampia diffusione.

P. Pelagio Visentin O.S.B. - «La Messa» Ediz. a cura del Mov. Laureati Catt. di Padova. - L. 500.

Molte sono le opere scritte sul valore e sui significati della Messa; in questa però è colto e sottolineato il carattere fondamentale della Redenzione e del Sacrificio salvifico: carattere storico e comunitario, nella Persona del Cristo.

L'opera completa consta di quattro parti, corredate di traccia per discussione e di indicazioni bibliografiche. Sono dispense di lezioni tenute ai laureati Cattolici: Plebs Sancta, Sumimus, Offerimus, Unde et memores.

La prima e l'ultima inseriscono la Messa nella prospettiva più vasta della storia umana, al cui culmine è il Sacrificio del Cristo, compimento del vecchio Patto di Alleanza e principio del Nuovo.

In «Sumimus» ed «Offerimus» l'Azione Eucaristica è presa in esame più da vicino, nelle sue linee essenziali: Sacrificio del Cristo totale fatto dal Cristo totale.

Nella grande visione della Messa si inseriscono tutte le altre realtà soprannaturali che formano la sostanza della nostra Fede: e si inserisce anche la realtà umana, trasfigurata e santificata nel Cristo.

M. B.